



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.ro 3 Reg. Gen.	OGGETTO: Debiti fuori bilancio già pagati con utilizzo di risorse finanziarie disponibili in bilancio, senza la previa deliberazione comunale – determinazioni.
Data 09/02/2016	

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno NOVE del mese di FEBBRAIO, con inizio alle ore 09:05, presso la Sala Consiliare on. G. Semeraro nella Residenza Municipale, alla prima Convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Sig.ri Consiglieri a norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione del presente argomento all'o.d.g. risultano:

GUGLIOTTI Giovanni - SINDACO	PRESENTE	ROCHIRA Walter	PRESENTE
CASSANO Annibale	PRESENTE	RUBINO Leonardo.	PRESENTE
D'AMBROSIO Michele	PRESENTE	SCARATI Cosimo	PRESENTE
DE BELLIS Agostino	PRESENTE	TRIA Tommaso	ASSENTE
DESCRIVO Marisa	PRESENTE	TROVISI Carmela	PRESENTE
IGNAZZI Stefano	ASSENTE	TUCCI Simonetta G.	PRESENTE
LORETO Rocco Vito	PRESENTE		
LOSPINUSO Carmelo	PRESENTE		
NARDULLI Carlo	PRESENTE		
PERRONE Vito	PRESENTE		
ROCHIRA Giuseppe Fiore	ASSENTE		

ASSEGNATI 17

IN CARICA 17

PRESENTI 14

ASSENTI 3

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. NARDULLI Carlo, nella sua qualità di PRESIDENTE e dichiara aperta la seduta premettendo che sulla proposta sono stati resi i pareri ex art. 49 del D.Lgs 267/2000.

Assiste e partecipa il Sig. DE BONIS dr. Paolo Giovanni in qualità di SEGRETARIO GEN.
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che il cons. Ignazzi entra alle ore 09,45, per cui risultano presenti 15 e assenti 2.

Premesso che con nota prot. n. 1640 del 26/01/2016 i cons. Rocco Loreto, Michele D'Ambrosio, Agostino De Bellis, Stefano Ignazzi, Giuseppe Rochira e Leonardo Rubino chiedevano la convocazione di un consiglio comunale per la discussione di n. 5 proposte di deliberazioni che si elencano:

1. Debiti fuori bilancio già pagati con utilizzo di risorse finanziarie disponibili in bilancio, senza la previa deliberazione comunale – determinazioni;
2. Debiti fuori bilancio già pagati, senza la previa deliberazione comunale, con Determinazioni del responsabile 1^ Area a seguito di pignoramenti effettuati dai creditori – determinazioni;
3. Debito fuori bilancio già liquidato, senza la previa deliberazione comunale, a favore di COMES Emma con utilizzo della somma di euro 125.000 accantonata nel Bilancio di previsione – determinazioni;
4. Debiti fuori bilancio relativi a sentenze e decreti ingiuntivi esecutivi, di cui alla relazione tecnica redatta dal Responsabile della 1^ Area nel mese di dicembre 2015 – determinazioni;
5. Debiti fuori bilancio derivanti dalla Sentenza n. 1251/2015 del tribunale di Lecce, 1^ Sezione civile del 5 marzo 2015 e pubblicata il 9 marzo 2015 - determinazioni.

Vista la proposta di deliberazione di cui al punto 1, allegata al presente atto sotto la lett. A;

Visto il parere dei funzionari interessati all'argomento, allegato al presente atto sotto la lett. B;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, allegato al presente atto sotto la lett. C.

Dato atto che il Presidente del Consiglio comunale ha aperto la seduta dando inizio alla discussione consiliare così come riportato nel resoconto per stenotipia, riportato in allegato D, cui si rimanda per relationem

.....omissis.....

Terminata la discussione, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione.

Si dà atto che prima della votazione esce il Sindaco. Presenti 14 – assenti 3.

Il Presidente accerta e proclama il seguente risultato:

presenti: 14

Assenti: 3

Astenuti: ---

Favorevoli: 5 (Loreto, D'Ambrosio, De Bellis, Ignazzi e Rubino)

Contrari: 9

IL CONSIGLIO COMUNALE

respinge la proposta di deliberazione.

Proposta di Deliberazione relativa al 1° punto all'o.d.g.

A

Il Consiglio Comunale

PREMESSO che:

- l'art. 194 del T.U.E.L. attribuisce all'esclusiva competenza del Consiglio Comunale il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, da effettuarsi anche con Deliberazione di cui all'art. 193 del T.U.E.L. (*salvaguardia degli equilibri di bilancio*), o con diversa periodicità stabilita dai Regolamenti di contabilità;
- l'art. 34 del vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con D.C.C. n. 4 del 16 gennaio 2013, attribuisce tra l'altro al competente responsabile del servizio, in base alla natura ed alla provenienza del debito, il compito di proporre al Consiglio il riconoscimento della legittimità e il contestuale finanziamento dei debiti fuori bilancio, **"al fine di evitare maggiori gravami a carico del Bilancio dell'Ente"**;
- la chiarezza delle già elencate disposizioni legislative e regolamentari impone che ci sia un **costante monitoraggio delle passività** sorte in violazione delle ordinarie e regolari procedure di spesa ed una **tempestiva segnalazione delle stesse** agli organi gestionali dell'Ente, per consentire una altrettanto tempestiva convocazione del Consiglio Comunale, **"al fine di evitare maggiori gravami a carico del bilancio dell'Ente"**;
(cfr. ex plurimis le seguenti Deliberazioni delle Sezioni Regionali di Controllo della CORTE DEI CONTI sull'obbligo per i Responsabili dei Servizi e degli Uffici di periodiche ricognizioni - art. 193 del TUEL - della situazione gestionale, finalizzate alla tempestiva segnalazione delle passività dell'Organo Consiliare:
 1. Del. n. 55/2014/PAR del 2 aprile 2014 della Sez. Contr. SICILIA.
".....i Responsabili dei Servizi hanno l'obbligo di effettuare periodiche ricognizioni (art. 193 del TUEL) ai fini di un controllo concomitante e costante della situazione gestionale, teso alla tempestiva segnalazione delle passività all'Organo Consiliare".
 2. Del. n. 177/2015/PAR del 23 aprile 2015 della Sez. Contr. SICILIA.
(Riporta testualmente la precedente pronuncia della Del. n. 55/2014 della Sez. Contr. SICILIA).
 3. Del. n. 114/2014/PAR del 22 dicembre 2014 della Sez. Contr. BASILICATA.
(Pronunciandosi sull'obbligo di riconoscere entro il 31 dicembre debiti fuori bilancio rivenienti da sentenze e/o acquisizioni di beni e servizi, pur non avendo la possibilità di copertura finanziaria sul bilancio di previsione corrente, la Sez. Contr. della Basilicata sugli obblighi dei funzionari e/o amministratori ritiene che gli stessi, venuti a conoscenza dell'esistenza di una possibile situazione di debiti fuori bilancio, debbano informare con

immediatezza il responsabile del servizio economico-finanziario che deve attivare il procedimento previsto dalla legge senza ritardo).

- In ogni caso sussiste l'obbligo di procedere con tempestività alla convocazione del Consiglio Comunale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio emersi durante l'esercizio finanziario, al fine di evitare il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali;

(cfr. ex plurimis, le seguenti Deliberazioni delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti sull'obbligo di TEMPESTIVITA' ed IMMEDIATEZZA della Deliberazione Consiliare ex art. 194 del TUEL anche a seguito di Sentenze e Decreti Ingiuntivi esecutivi:

1. Del. n. 22/2009 del 23 aprile 2009 della Sez. Contr. CAMPANIA.
(Riporta testualmente la prescrizione contenuta nel principio contabile n. 2, p. 13 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, che di seguito si trascrive: *"Al fine di evitare il verificarsi delle conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini decorrenti della notifica del titolo esecutivo, la convocazione del Consiglio per l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente e in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente).*
2. Del. n. 93/2010 del 29 settembre 2010 della Sez. Contr. PUGLIA.
(Concludendo sulla obbligatorietà della Deliberazione Consiliare ex art. 194 del TUEL, anche per debiti fuori bilancio maturati a seguito di Sentenza esecutiva, si afferma che: *"Sussiste, pertanto, ad avviso della Sezione, in presenza di una sentenza munita della formula esecutiva, l'obbligo di procedere con tempestività alla convocazione del Consiglio Comunale per provvedere al riconoscimento del debito al fine di impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali generate da eventuali azioni esecutive).*
3. Del. n. 384/2011 del 26 luglio 2011 della Sez. Contr. CAMPANIA.
(Riproduce la precisazione dell'Osservatorio Finanza e Contabilità enti locali, contenuta nel Principio Contabile n. 2/101 e segg., che qui di seguito si trascrive: *"nel caso di sentenza esecutiva, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, la convocazione del Consiglio per l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente e in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente").*
4. Del. n. 401/2012/2012/2012 del 11 settembre 2012 della Sez. Contr. LOMBARDIA.
(Riprende e reitera le precedenti pronunce delle Sezioni della Campania e della Puglia).
5. Del. n. 15/2013 del 31 gennaio 2013 della Sez. Contr. CAMPANIA.
(Riporta la prescrizione contenuta nel Principio Contabile n. 2, punto 103, già riportata nei precedenti pareri).

6. Del. n. 55/2014/PAR del 2 aprile 2014 della Sez. Contr. SICILIA.

(Ritiene che per il Consiglio Comunale, "una volta accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 194 del TUEL, il riconoscimento della legittimità costituisce atto dovuto e vincolato, da espletare senza indugio, al fine di evitare indebito aggravio di spesa per maturazione di oneri accessori (interessi moratori, spese legali, ecc.). Le sottese esigenze di celerità, che trovano ragione nell'esigenza di impedire la maturazione di oneri ulteriori, e di adottare le conseguenti misure di riequilibrio, devono essere, infatti, soddisfatte attraverso la celere convocazione dell'organo consiliare, unico intestatario della funzione").

7. Del. n. 114/2014/PAR del 22 dicembre 2014 della Sez. Contr. BASILICATA.

(Pronunciandosi sull'obbligo di riconoscere entro il 31 dicembre i debiti fuori bilancio provenienti da sentenze e/o da acquisizioni di beni e servizi, pur non avendo la possibilità di copertura finanziaria sul bilancio di previsione corrente, la Sez. Contr. Basilicata ha affermato: "la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia".

"La mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità per funzionari e/o amministratori".

"I principi generali dell'ordinamento richiedono, infatti, agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione, modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti".

"Il principio dell'economicità della gestione richiede che le verifiche previste dall'art. 193 del TUEL siano immediatamente effettuate, evitando la maturazione di interessi e penalità a carico dell'ente".

"Il funzionario e/o l'amministratore che sia a conoscenza dell'esistenza di una possibile situazione di debito fuori bilancio è tenuto a informare con immediatezza il responsabile del servizio economico-finanziario che deve attivare il procedimento previsto dalla legge senza ritardo").

8. Del. n. 236/2015 del 18 novembre 2015 della Sez. Contr. CAMPANIA.

(Ribadisce che "sussiste, nel caso di sentenza esecutiva, l'obbligo di procedere con tempestività alla convocazione del Consiglio per il riconoscimento del debito, in modo da impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria, ed ulteriori spese legali". La delibera riporta anche testualmente quanto previsto dal punto 103 del principio contabile n. 2 nella versione redatta dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti locali in data 12 marzo 2008:

"nel caso di sentenza esecutiva al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti, decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, la convocazione del Consiglio per l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente e in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente".

Aggiunge anche che "diversamente, si potrebbero prospettare evidenti e consequenziali profili di responsabilità, nel caso di tempi diventati troppo lunghi, in particolare se in prossimità dello scadere ovvero oltre il periodo di salvaguardia previsto per le Pubbliche Amministrazioni (120 giorni) ex art. 14, co. 1, del D.L. 31/12/1996, n. 669, convertito in Legge 28/2/1997 n. 30".

CONSTATATO che:

- in palese difformità rispetto al già descritto dettato normativo sia legislativo, che regolamentare ed alla già citata, consolidata ed univoca produzione giurisprudenziale della Corte dei Conti, nel Comune di Castellaneta si è invece affermata negli ultimi anni una tendenza ad evitare la discussione in Consiglio Comunale *in subiecta materia*, attraverso almeno opinabili procedure alternative a quelle prescritte dagli articoli 193 e 194 del T.U.E.L.;
- ciò emerge inconfutabilmente *per tabulas* dal riscontro delle Deliberazioni consiliari approvate sia ai sensi dell'art. 193, che dell'art. 194 nel corso degli ultimi sei esercizi finanziari:

ANNO	Del. cons. ex artt. 193-194		IMPORTO TOTALE DEBITI
	Nr.	Data	
2010	1	2 gennaio 2010	Euro 1.119.884,49
	35	15 ottobre 2010	
	51	22 novembre 2010	
2011	37	11 ottobre 2011	Euro 1.224.785,02
	46	22 dicembre 2011	
2012	31	28 novembre 2012	Euro 363.949,47
	34	28 novembre 2012	
2013	31	17 ottobre 2013	Euro 540.147,47
	47	30 dicembre 2013	
	48	30 dicembre 2013	
	49	30 dicembre 2013	
	50	30 dicembre 2013	
2014		===	===
2015		===	===

- questa tendenza si è accentuata con l'insediamento di questa compagine amministrativa, inizialmente con una drastica riduzione del dimensionamento totale della massa debitoria sottoposta a Deliberazioni del Consiglio Comunale ai sensi degli artt. 193-194 del T.U.E.L. (2012 e 2013) ed in seguito con l'assenza totale di analoghe Deliberazioni Consiliari nei successivi anni 2014 e 2015.

VERIFICATO che:

- sono state escogitate ed attivate negli ultimi anni procedure alternative almeno opinabili, per ricondurre al sistema di bilancio fenomeni di rilevanza finanziaria anche notevole maturati all'esterno di esso, in palese violazione di precisi ed incontrovertibili obblighi di legge, che impongono l'adozione di Deliberazioni del Consiglio Comunale in materia di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio;
- in particolare, tali procedure si sono manifestate nei seguenti modi:
 1. attraverso la **liquidazione diretta dei debiti**, utilizzando risorse finanziarie stanziato nel bilancio di previsione sia con accantonamenti specifici, che generici per "*liti, arbitraggi, transazioni, ecc.*", evitando del tutto la discussione in Consiglio Comunale;
 2. attraverso **Determinazioni del responsabile 1^a Area**, con le quali sono liquidati debiti fuori bilancio derivati da Sentenze e Decreti Ingiuntivi esecutivi, omettendo anche in questo caso l'obbligo di Deliberazione Consiliare ex art. 194 del T.U.E.L.;
 2. attraverso **Deliberazioni di Commissari *ad acta***, inviati all'esito di giudizi per ottemperanza dalla Giustizia Amministrativa, eludendo ancora l'obbligo della Deliberazione Consiliare ex art. 194 del T.U.E.L.;
 3. attraverso lo **strumento della transazione**, ritenuta di competenza della Giunta Comunale, anche nei casi per i quali l'impegno di spesa è spalmato in più esercizi finanziari, in palese violazione dell'art. 42, comma 2, lett. "l", del T.U.E.L., che attribuisce esclusivamente al Consiglio Comunale la competenza delle spese che impegnano più esercizi finanziari.

RITENUTO che:

- con tali escamotages non siano stati consentiti i diversi controlli prescritti per legge sulla materia in discussione, non solo del Consiglio Comunale, organo di programmazione della vita dell'Ente, ma anche dello stesso Organo di Revisione, in violazione dell'art. 239, co. 1, lett. "b", n. 6, del T.U.E.L. e della Procura Regionale della Corte dei Conti, in violazione dell'art. 23, co. 5, Legge n. 289/2002;
- sia, quindi, necessario ed improcrastinabile far cessare e bloccare del tutto gli effetti negativi e devastanti dell'incidenza che le passività maturate al di fuori delle regole giuscontabili hanno sulla gestione ordinaria delle risorse finanziarie stanziato annualmente nei bilanci di previsione, in quanto non riconosciute dal Consiglio Comunale, e contestualmente non finanziate con risorse finanziarie o aggiuntive rispetto a quelle già in bilancio, o ricavate da economie di spesa;

- il dimensionamento dei fenomeni di rilevanza finanziaria maturati al di fuori del sistema di bilancio, affrontati finora dagli organi gestionali del Comune, appare oltremodo consistente, anche all'esito di un monitoraggio parziale ed approssimativo fatto da consiglieri di minoranza per le quattro tipologie già indicate.

CONSTATATO che:

- in particolare, per la prima tipologia di cui all'allegato 1.1. risultano **liquidazioni nel 2015 alla Ditta C.I.S.A. S.p.a.**, titolare della discarica e del termovalorizzatore di Massafra, per un importo di **Euro 390.258,13**, relativo a revisione ISTAT e ristoro ambientale **dal 2008 al 2015**;
- per la seconda tipologia esaminata di cui all'allegato 1.2., relativa ai pagamenti effettuati con **Determinazioni del Responsabile 1^a Area** a seguito di **Sentenze e Decreti Ingiuntivi esecutivi**, risulta liquidata nel **2015** la somma totale di **Euro 54.207,99**;
- per la terza tipologia di cui all'allegato 1.3., relativa alle **Deliberazioni dei Commissari ad acta** risulta liquidata la somma totale di **Euro 416.371,27**;
- per la quarta tipologia di cui all'allegato 1.4., relativa agli **accordi transattivi** più consistenti stipulati negli ultimi anni, è stata liquidata una somma complessiva di circa **Euro 1.650.000**, senza considerare una miriade di altre transazioni per danni subiti da cittadini per insidie stradali per importi anche di una certa entità.

VERIFICATO che:

- sussiste l'obbligo della Deliberazione consiliare *ex art. 194 del T.U.E.L.* anche in presenza in Bilancio di uno specifico stanziamento per *"liti, arbitraggi, transazioni, ecc."*;

(cfr: *ex plurimis*:

1. **Principio contabile 1-105.**

2. **Nota n. 6584/C21 del 23 marzo 2007 del Presidente del Coordinamento delle Sez. Reg. Contr. della sezione delle Autonomie della Corte dei Conti.**

3. **FRIULI - VENEZIA GIULIA, Del. n. 6/1c/2005.**

(Evidenzia anche che l'eventuale omissione della deliberazione consiliare *ex art. 194 del T.U.E.L.* farebbe venir meno l'obbligo di trasmissione alla Corte dei Conti dei provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, previsto dall'art. 23, co. 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289).

4. **CAMPANIA, Del. n. 4/2005.**

(Si rifà alla Del. n. 6/2005 del Friuli - Venezia Giulia).

5. **LOMBARDIA, Del. n. 1/2007 del 17 gennaio 2007.**

(Afferma che è necessaria ed obbligatoria la deliberazione consiliare *ex art. 194 del T.U.E.L.*, anche in presenza di uno specifico accertamento di risorse finanziarie di un particolare eventuale debito fuori bilancio in caso di soccombenza nel relativo procedimento giudiziario).

Proposta di deliberazione relativa al PRIMO punto all'ordine del giorno - gennaio 2016

6. BASILICATA, Del. n. 6/2007 del 27 marzo 2007.

(Si riporta anche al punto 81 del documento su principi contabili degli enti locali, approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali in data 8 gennaio 2004).

7. SICILIA, Del. n. 55/2014 del 2 aprile 2014.

(Si afferma anche, *expressis verbis*, di superare la tesi contraria sorta con la Del. n. 2/2005 del 29 febbraio 2005 delle Sez. Riun. della stessa Corte dei Conti per la Sicilia).

8. SICILIA, Del. n. 80/2015 del 22 gennaio 2015.

(Si reitera il proprio, nuovo orientamento della Del. n. 55/2014).

9. CAMPANIA, Del. n. 236/2015 del 18 novembre 2015.

(Conferma l'ormai consolidato ed univoco orientamento giurisprudenziale).

- Identico obbligo sussiste anche per il pagamento di danni, a seguito di Sentenze esecutive di condanna del Comune;

cfr: ex plurimis:

1.	Sez. Contr. FRIULI – VENEZIA GIULIA	Del. n. 6/1c/2005
2.	Sez. Contr. CAMPANIA	Del. n. 4/2005 dell'1 luglio 2005
3.	Sez. Contr. LOMBARDIA	Del. n. 1/2007 del 17 gennaio 2007
4.	Sez. Contr. EMILIA – ROMAGNA	Del. n. 20/2007 del 3 aprile 2007
5.	Sez. Contr. CAMPANIA	Del. n. 22/2009 del 29 aprile 2009
6.	Sez. Contr. CAMPANIA	Del. n. 62/2010
7.	Sez. Contr. PUGLIA	Del. n. 93/2010 del 29 settembre 2010
8.	Sez. Contr. TOSCANA	Del. n. 132/2010
9.	Sez. Contr. CAMPANIA	Del. n. 384/2011 del 26 luglio 2011
10.	Sez. Contr. PUGLIA	Del. n. 9/2012 del 13 gennaio 2012
11.	Sez. Contr. EMILIA – ROMAGNA	Del. n. 311/2012
12.	Sez. Contr. LOMBARDIA	Del. n. 401/2012 dell'11 settembre 2012
13.	Sez. Contr. CAMPANIA	Del. n. 15/2013 del 31 gennaio 2013
14.	Sez. Contr. SICILIA	Del. n. 55/2014 del 2 aprile 2014
15.	Sez. Contr. BASILICATA	Del. n. 114/2014 del 22 dicembre 2014
16.	Sez. Contr. SICILIA	Del. n. 80/2015 del 22 gennaio 2015
17.	Sez. Contr. SICILIA	Del. n. 177/2015 del 13 maggio 2015
18.	Sez. Contr. CAMPANIA	Del. n. 236/2015 del 18 novembre 2015

- analogo obbligo sussiste anche per le liquidazioni conseguenti a Decreti Ingiuntivi esecutivi, equiparati alle Sentenze esecutive;

(cfr: ex plurimis:

1.	Sez. Riun. SICILIA	Del. n. 9/2005 del 6 dicembre 2005
2.	Sez. Contr. TOSCANA	Del. n. 132/2010 VSG
3.	Sez. Contr. CAMPANIA	Del n. 188/2011/PAR
4.	Sez. Contr. EMILIA ROMAGNA	Del n. 242/2013 del 25 giugno 2013

- non esenti dal passaggio finale in Consiglio Comunale sono anche gli accordi transattivi, per i quali la Giurisprudenza contabile più recente sostiene che è comunque di competenza del Consiglio Comunale l'atto conclusivo del procedimento, soprattutto per le transazioni con copertura finanziaria spalmata su diversi esercizi finanziari, al di là della questione della loro configurabilità o meno quali debiti fuori bilancio;

(cfr.: *Deliberazioni delle seguenti Sezioni di Controllo della Corte dei Conti:*

1.	PIEMONTE	Del. n. 345/PAR/2013	25 settembre 2013
2.	PUGLIA	Del. n. 181/PAR/2013	28 novembre 2013
3.	LIGURIA	Del. n. 5/PAR/2014	10 gennaio 2014
4.	SICILIA	Del. n. 38/PAR/2014	12 febbraio 2014
5.	UMBRIA	Del n. 123/PAR/2015	23 settembre 2015

- secondo questo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la competenza consiliare nell'approvazione degli atti conclusivi delle transazioni deriva dall'art. 42, co. 2, lett. "f" del T.U.E.L. per le transazioni con copertura finanziaria assicurata in più esercizi finanziari e dall'art. 239 co. 1, lett. "b", n. 6, del T.U.E.L., che tra le materie di competenza consiliare sulle quali è obbligatoria l'acquisizione del parere preventivo dell'Organo di revisione elenca sia i debiti fuori bilancio, che le transazioni;
- negli ultimi anni, invece, l'amministrazione comunale di Castellaneta, utilizzando lo strumento della transazione, non ha consentito al Consiglio Comunale di esercitare i suoi poteri di indirizzo e di controllo su questioni di notevole rilevanza finanziaria, che hanno richiesto coperture finanziarie spalmate in più esercizi finanziari, in palese violazione dell'art. 42, co. 2, lett. "f" del T.U.E.L.;
- conseguentemente sono state eluse, sia l'acquisizione del preventivo parere obbligatorio dell'Organo di revisione in altrettanto palese violazione dell'art. 239, co. 1, lett. "b", n. 6, del T.U.E.L., che lo impone sulle materie di competenza del Consiglio Comunale elencate nello stesso articolo, sia l'obbligatoria trasmissione delle Deliberazioni alla Procura Generale presso la Corte dei Conti di Bari, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

CONSTATATO che:

- non è possibile completare il procedimento previsto dall'art. 194 del T.U.E.L., che non si limita al ricondurre al sistema di bilancio una passività sorta al di fuori di esso, ma comporta anche i seguenti ulteriori adempimenti:

Proposta di deliberazione relativa al PRIMO punto all'ordine del giorno - gennaio 2016

- finanziamento del debito;
- accertamento delle relative responsabilità;
- verifica dell'utilità e dell'arricchimento per l'Ente a seguito della spesa;

in quanto i debiti sono stati già pagati senza la previa Deliberazione consiliare ex art. 194 del T.U.E.L. ;

- conseguentemente, non risulta più possibile recuperare le funzioni di indirizzo e di controllo del Consiglio Comunale previste dall'art. 42 del T.U.E.L., né è più possibile, sia acquisire i pareri preventivi obbligatori dell'Organo di revisione ex art. 239 del T.U.E.L., che inviare alla Procura Generale della Corte dei Conti di Bari le Deliberazioni mai adottate, secondo quanto prescritto dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n 289.

RITENUTO altresì che:

- siano state ripetutamente violate le peraltro scontate ed evanescenti "misure correttive" approvate dal Consiglio Comunale di Castellaneta con **D.C.C. n. 13 del 27 marzo 2013**, controdeducendo alle contestazioni della Corte dei Conti, relative al **Rendiconto del 2010** e con **D.C.C. n. 11 del 10 febbraio 2015**, controdeducendo alle contestazioni della Corte dei Conti, relative ai **Rendiconti del 2011 e 2012**.

VISTO:

DELIBERA

1. di **prendere atto** che negli ultimi anni è stato ripetutamente violato l'art. 194 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che sancisce l'obbligo, previa immediata convocazione del Consiglio Comunale, all'insorgere di pregresse passività maturate all'infuori ed in contrasto rispetto alle regole ed ai vincoli giuscontabili vigenti, **di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio** secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 194 del T.U.E.L. e nel rispetto delle procedure stabilite dall'art. 34 del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con D.C.C. n. 4 del 16 gennaio 2013;
2. di **prendere atto** che le **procedure alternative**, avviate dall'amministrazione comunale negli ultimi anni per eludere l'esclusiva competenza del Consiglio Comunale nella materia dei debiti fuori bilancio, hanno consentito che le passività pregresse, gravate dalle relative spese legali, interessi e rivalutazione monetaria, **hanno inciso pesantemente sull'ordinaria gestione dei fondi stanziati annualmente nel Bilancio di Previsione**, provocando negli ultimi anni squilibri a catena, con conseguenti incrementi di spesa a carico dell'Ente, in quanto la copertura finanziaria è stata di volta in volta assicurata con utilizzo di fondi disponibili in Bilancio;

3. di trasmettere la presente Deliberazione alla Procura Generale presso la Corte dei Conti di Bari, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le valutazioni di competenza.

B



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli - 74011 - tel. 0998497111 - fax 0998442048 - C.F. 80012250736 www.castellaneta.gov.it

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Collegio dei Revisori dei Conti

e, p.c. Al Sindaco

Al Segretario Generale

S E D E

Oggetto: proposte di deliberazione del Consiglio Comunale presentate da n. 6 consiglieri comunali prot. n. 1640 del 26/01/2016. Trasmissione Parere Tecnico e Contabile, reso ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 267/2000.

Premesso che:

la validità dell'obbligazione giuridica, riferibile alla finalità dell'ente, obbliga alla sua soddisfazione attraverso un procedimento di regolarizzazione del debito fuori bilancio teso alla sua iscrizione contabile come posta passiva.

Il riconoscimento del debito consente solo di adempiere a rapporti obbligatori perfezionatisi indipendentemente dalla volontà dell'ente, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare l'ente dei maturandi accessori dell'ente.

D'altro conto è da osservare che tale adeguamento alla statuizione di una sentenza esecutiva non costituisce, di per sé, acquiescenza alla stessa e, pertanto, con configura un comportamento idoneo ad escludere l'ammissibilità di una impugnazione.

Il riconoscimento, quale debito fuori bilancio, non può estendersi alle transazioni. Infatti la stipula di una transazione da parte dell'ente presuppone la volontà di pervenire ad un accordo contrattuale a cui dovrà seguire la regolare procedura per l'assunzione di impegno di spesa (art.191) non potendo trovare applicazione alcuna la normativa in materia di debito fuori bilancio..

Per quando attiene il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, a differenza delle altre ipotesi elencate alle lettere da b) ad e) dell'art.194 T.U. 267/00, non lascia alcun margine di apprezzamento discrezionale al Consiglio Comunale. Di

fronte ad un titolo esecutivo, l'organo assembleare dell'ente locale non deve compiere alcuna valutazione, non potendo, in ogni caso, impedire il pagamento del relativo debito. Il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale ha una mera funzione ricognitiva, di presa d'atto, finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio, ben potendo gli organi amministrativi, accertata la sussistenza del provvedimento giurisdizionale esecutivo, procedere al relativo pagamento anche prima della delibera consiliare di riconoscimento sul piano rispetto dei principi di efficienza ed economicità.

La disciplina dei debiti fuori bilancio consiste nel riconoscere la fisiologicità del fenomeno consentendo la sanabilità di spese individuate e riconducibili alle finalità dell'ente. In pratica l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale dimostra una volontà di privilegiare l'aspetto sostanziale piuttosto che quello formale di mera osservanza della legittimità delle procedure di spesa anche se puntualmente definite.

Il debito fuori bilancio è una obbligazione sorta senza il rispetto delle regole giuridiche e contabili proprie degli enti locali diverso dalla "passività arretrata" che rappresenta tutti i debiti assunti secondo i normali canoni giuscontabili ma per i quali il differimento dell'impegno contabile è relativa a vicende esterne all'ente.

Il debito fuori bilancio può concettualmente definirsi come nuova spesa, non prevista da bilancio, o maggiore spesa - eccedente l'autorizzazione di spesa - per la quale non sono state poste in essere le procedure giuscontabili di effettuazione delle spese (vulnus fase dell'impegno). Con il prevalere dell'aspetto sostanziale ha perso di peso la distinzione tra debito fuori bilancio e passività pregresse o arretrate, atteso che l'ipotesi di "maggiore spesa", si spiega con la disposizione che consente di liquidare la spesa certa e liquida "nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto" ai sensi dell'art. 184 T.U. 267/00. Infatti, l'impegno consegue ad una obbligazione giuridica perfezionata e vale a costituire, con riferimento al soggetto creditore, alla ragione del debito e all'indicazione della somma da pagare, un vincolo quantitativo in ordine alle autorizzazione di spesa prevista in bilancio attraverso un'apposita procedura: attestazione della copertura finanziaria; registrazione dell'impegno contabile; comunicazione a terzi dell'azione amministrativa e con l'interesse pubblico volto ad evitare inutili spese di denaro pubblico.

Tutto ciò premesso,

1. quanto alla 1^a proposta avente ad oggetto: **debiti fuori bilancio già pagati con utilizzo di risorse finanziarie disponibili in bilancio, senza la previa deliberazione comunale - determinazioni:**

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.O.E.L. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., la proposta di deliberazione in oggetto, che reitera proposta simile già inoltrata con nota prot. n. 29402 del 29/12/2015, senza alcuni allegati citati in entrambe ma assenti nella attuale, non contiene elementi giuridici che possano essere oggetto di parere in senso tecnico atteso che si fa riferimento a determinazioni nell'oggetto ed il deliberato è riferito ad una presa d'atto di violazione di legge. Si fa rilevare, inoltre, che il deliberato - presa d'atto di violazione di legge - non sembra essere conforme alle previsioni dell'art. 42 del T.U.O.E.L. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., che espressamente recita:*omissis*... c. 2 Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
- d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
- i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

2. quanto alla 2^a proposta, avente ad oggetto: **debiti fuori bilancio già pagati, senza la previa deliberazione comunale, con Determinazioni del responsabile 1^a Area a seguito di pignoramenti effettuati dai creditori – determinazioni:**

Si fa rilevare, in via preliminare, che tutte le determinazioni indicate riportano, nelle premesse, il riferimento alla regolarizzazione di carte contabili e non il riconoscimento di debito, e si da atto che il Consiglio Comunale dovrà provvedere al riconoscimento formale del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a).

Inoltre, anche per la presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del T.U.O.E.L. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., la proposta di deliberazione in oggetto non contiene elementi giuridici che possano essere oggetto di parere in senso tecnico atteso che si fa riferimento a *determinazioni* nell'oggetto ed il deliberato è riferito ad una presa d'atto di violazione di legge.

Il deliberato – presa d'atto di violazione di legge – non sembra essere conforme alle previsioni dell'art. 42 del T.U.O.E.L. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., che espressamente recita:omissis... c. 2 Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:omissis...

3. quanto alla 3^a proposta, avente ad oggetto: **debito fuori bilancio già liquidato, senza la previa deliberazione comunale, a favore di COMES Emma con utilizzo della somma di euro 125.000 accantonata nel Bilancio di previsione – determinazioni:**

In via preliminare, si rileva che:

- a) non risultano proposte transattive formalmente acclamate al protocollo di questo Ente con i contenuti riportati nella proposta presentata, immediatamente successive alla sentenza n. 428/2003, poi annullata dalla Corte d'Appello di Lecce – sez. di Taranto;

b) la deliberazione della Giunta Comunale n. 170/2015 è esecutiva dell'accordo intercorso fra le parti in sede di giudizio di esecuzione mobiliare avanti al G.E. dott. Luciano Cavallone – Udienza 5.11.2015, depositata in atti.

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.O.E.L. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., la proposta di deliberazione in oggetto non contiene elementi giuridici che possano essere oggetto di parere in senso tecnico.

Si fa rilevare, infine, che il deliberato – di trasmettere alla Procura regionale... - non sembra essere conforme alle previsioni dell'art. 42 del T.U.O.E.L. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., che espressamente recita:omissis... c. 2 Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:omissis...

4. Quanto alla 4^a proposta: **debiti fuori bilancio relativi a sentenze e decreti ingiuntivi esecutivi**, di cui alla relazione tecnica redatta dal Responsabile della 1^a Area nel mese di dicembre 2015 – determinazioni.

Per quanto attiene al riconoscimento del debito fuori bilancio relativo agli atti esecutivi anno 2014 e 2015, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

In ordine alla regolarità contabile,

Parere favorevole per i soli pignoramenti le cui assegnazioni sono state effettuate nel corso dell'esercizio 2014;

Parere sfavorevole per tutte le altre assegnazioni, per due ordini di motivi:

1) non risulta possibile procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio nel corso dell'esercizio provvisorio di bilancio (vedasi deliberazioni della Corte di Conti Sicilia n. 189/2014 e n. 5/2014);

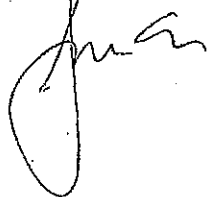
2) detti debiti rientreranno nella procedura di riequilibrio finanziario pluriennale già avviata con deliberazione n. 1/2016 del Consiglio comunale.

5. Quanto alla 5^a proposta, avente ad oggetto: **debiti fuori bilancio derivanti dalla Sentenza n. 1251/2015 del tribunale di Lecce, 1^a Sezione civile del 5 marzo 2015 e pubblicata il 9 marzo 2015 – determinazioni:**

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.O.E.L. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., il deliberato in oggetto non contiene elementi giuridici che possano essere oggetto di parere in senso tecnico, trattandosi di mera presa d'atto di sentenza esecutiva e, non già, di debito fuori bilancio, materia per cui l'organo è competente, ai sensi del citato art. 42 D. Lgs. N. 267/2000.

Tanto per quanto di competenza.

Il Funzionario Responsabile 1^a Area
Dott. Giovanni Sicuro



Il Funzionario Responsabile 2^a Area
dott.ssa Francesca Capriulo





COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497277 – fax 0998497244 – C.F. 80012250736

Collegio dei Revisori dei Conti

Castellaneta (TA), 02/02/2016

COMUNE DI CASTELLANETA
UFFICIO PROTOCOLLO

03 FEB. 2016
Prot. N. 4329

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Presidente Consiglio Comunale

Al Sig. Segretario Generale

Al Sig. Responsabile Direzione Finanziaria

LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione pareri a debiti fuori bilancio

Con riferimento all'oggetto, si trasmette in allegato il parere su debiti fuori bilancio, espresso ai sensi dell'art. 239 del TUEL, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012 per il prosieguo dell'iter istruttorio.

Distinti saluti

Il Presidente
(Dr. Luigi Paolo Carluccio)



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Collegio dei Revisori dei Conti

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 800122507

Il Collegio dei Revisori,

- **ESAMINATE** le proposte di deliberazione di Consiglio comunale aventi ad oggetto:
 1. “Debiti fuori bilancio già pagati con utilizzo di risorse disponibili in bilancio, senza la previa deliberazione comunale – determinazioni”;
 2. “Debiti fuori bilancio già pagati, senza la previa deliberazione comunale, con determinazioni del responsabile I Area a seguito di pignoramenti effettuati dai creditori – determinazioni”;
 3. “Debito fuori bilancio già liquidato, senza previa deliberazione comunale, a favore di Come Emma con l'utilizzo della somma di € 125.000,00 accantonata nel bilancio di previsione – determinazioni”;
 4. “Debiti fuori bilancio relativi a sentenze e decreti ingiuntivi esecutivi di cui alla relazione tecnica redatta dal responsabile della I Area nel mese di dicembre 2015 – determinazioni”;
 5. “Debiti fuori bilancio derivanti dalla sentenza n. 1251/2015 del Tribunale di Lecce, I sez. Civile del 05 marzo 2015 e pubblicata il 09 marzo 2015 – determinazioni”;
- **LETTI** gli atti contenuti nelle proposte;
- **VISTO** l'articolo 194 comma 1 lettera a) del Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- **VISTO** il vigente statuto comunale;
- **VISTO** il vigente regolamento di contabilità comunale;
- **VISTI** i pareri in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente resi in data 02/02/2016;
- **VISTI** i pareri, in ordine alla regolarità contabile espressi dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane in data 02/02/2016;

ESPRIME

- **parere non favorevole** sulle determinazioni così come richieste ai punti 1, 2, 3, e 5 per le motivazioni espresse dai responsabili del Servizio;
- **parere favorevole** al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al punto 4, limitatamente alla parte relativa all'esercizio 2014 e **parere sfavorevole** sulla restante parte per le motivazioni espresse dai responsabili del Servizio.

Il provvedimento di riconoscimento dovrà essere trasmesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 comma 5 della Legge 289/2002 alla competente Procura della Corte dei Conti entro i termini di legge.

Castellaneta, 02 febbraio 2016

Dr. Luigi Paolo Carlucci

Dr. Lorenzo Schirinzi

Rag. Angelo Fanizzi

Punto N. 1 all'ordine del giorno:

Debiti fuori bilancio già pagati con utilizzo delle risorse finanziarie disponibili in bilancio senza la previa deliberazione comunale – Determinazioni.

PRESIDENTE

Prego.

Consigliere Rocco V. LORETO

Negli ultimi anni e soprattutto con l'insediamento di questa nuova compagine amministrativa, nella seconda metà del 2012, l'Amministrazione Comunale di Castellana Grotte ha utilizzato diversi modi per ridurre al minimo e addirittura per evitare del tutto il ricorso alla procedura prevista agli art. 191 e 194 ma soprattutto l'art. 194 del Testo Unico dell'ordinamento delle Leggi sugli Enti Locali per il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio che emergevano di tanto in tanto. Ora, questa procedura, questa costumanza, questo comportamento ha assunto diverse fattispecie, diverse tipologie. C'è stato un ricorso anche intensivo allo strumento degli accordi transattivi, soprattutto per incidenti stradali, per danni provocati a cittadini e ai loro mezzi da incidenti stradali. Cose che si risolvevano di volta in volta con ricorso agli strumenti ordinari che il bilancio di previsione forniva agli amministratori e soprattutto al Sindaco che avviava questi accordi transattivi ma ci sono state anche delle transazioni che hanno impegnato per diversi esercizi finanziari il bilancio del Comune. In quanto tali, dovevano passare dal Consiglio Comunale perchè impegnavano più esercizi ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico degli Enti Locali. Una seconda tipologia è stata quella di ricorrere agli strumenti ordinari di bilancio, quindi, agli stanziamenti ordinari previsti in bilancio, senza passare dal Consiglio Comunale e quindi occultando al Consiglio Comunale l'emersione di questo debito fuori bilancio.

Una terza tipologia è stata quella della regolarizzazione dei pignoramenti effettuati dei creditori presso l'istituto tesoriere del Comune e quindi anche in questo caso il Consiglio Comunale ha subito questa azione di elusione, di occultamento del debito. Ci sono state anche omissioni nell'ottemperanza di decisioni definitive del Consiglio di Stato e quindi si è stati poi costretti a subire il commissariamento ad Acta che di volta in volta, a seguito di sentenze esecutive, non onorate e quindi il Commissario ad Acta veniva in Comune, adottava la deliberazione, impegnava, in certi casi, anche il Commissario ad Acta, più esercizi finanziari, per pagare il debito da sentenza definitiva. Per cui, nemmeno in questo caso il Consiglio Comunale veniva messo al corrente e quindi non era possibile un riconoscimento pieno, ai sensi dell'art. 194 del TUEL. Con questi escamotage per anni noi non abbiamo saputo dell'entità del dimensionamento del baratro nel quale gli amministratori stavano buttando la città, stavano, praticamente, condannando la città.

Oggi, noi, con queste proposte di discussione che, abbiamo visto, sono state censurate per la seconda volta da Revisori dei Conti in parte ma soprattutto dai dirigenti comunali, che sono tra i primi responsabili della situazione nella quale versa il Comune di Castellana Grotte, perchè nel momento in cui emerge un debito fuori bilancio sono proprio i dirigenti comunali che hanno il preciso, inderogabile obbligo di segnalare agli organi gestionali del Comune la situazione, per un rapido riconoscimento ai sensi dell'art. 194. Quindi, i dirigenti comunali oggi esprimono un parere sul loro operato. Cioè, chi viene censurato dai Consiglieri Comunali, con una proposta deliberativa, viene poi, a sua volta, censurato dai responsabili. Cioè, da coloro che sono oggetto di censura. Assistiamo anche a questo in questo Comune. Assistiamo, anche, a questo spettacolo indecoroso. Uno spettacolo indegno per una Pubblica



Amministrazione. Dirigenti comunali colpevoli di una omissione reiterata gravissima, si permettono il lusso di hanno di censurare proposte deliberative che censurano loro stessi e questo è un primo aspetto.

Gli altri hanno messo in risalto che questi dirigenti comunali a volte hanno segnalato agli organi gestionali la situazione. Del resto, c'è una infinità di casi per i quali non c'era nemmeno bisogno che i dirigenti segnalassero. Una per tutte, la sentenza del 5 marzo 2015, depositata il 9 marzo 2015, n. 1.251 del Tribunale di Lecce, che ha condannato il Comune ad una cifra abbastanza vistosa, per la quale c'è stata un'ampia discussione. Per cui, non c'era nemmeno bisogno che i dirigenti segnalassero agli organi gestionali la necessità del riconoscimento ai sensi dell'art. 194 del TUEL. Quindi, davanti a queste precise responsabilità, oggi, per la seconda volta, dopo la pregiudiziale del Consigliere Walter Rochira dell'altra volta, portata al successo con un concorso polifonico in questo Consiglio Comunale, beh, dopo quella pregiudiziale assistiamo a questo secondo scempio delle istituzioni e delle norme vigenti in materia. Perpetrato, questa volta, dai dirigenti comunali e, in parte, dai Revisori dei Conti, i quali dicono che sul punto n. 5 non si può fare il riconoscimento del debito da sentenza esecutiva del Tribunale di Lecce.

Chiusa parentesi, entriamo nel primo punto all'ordine del giorno. La proposta deliberativa che i Consiglieri di minoranza hanno sottoposto per la seconda volta al Consiglio Comunale, ha un approccio di tipo collaborativo, ancorché fatta con termini e argomentazioni anche abbastanza dure. Cioè, in pratica noi mettiamo il dito sulla piaga, diciamo come stanno le cose, segnaliamo omissioni, segnaliamo occultamenti, segnaliamo violazioni di Legge, però alla fine diciamo basta con queste procedure, basta con questi comportamenti amministrativi che portano la città nel baratro. Basta occultare i debiti che esistono e che non si possono cancellare, perché oggi si va avanti con € 6.200.000 anticipazioni di tesoreria. Questa è la durissima realtà nella quale si trova Castellana Grotte. Lasciamo stare il crollo, finitela con il dire sciocchezze. Il crollo ha comportato qualche pignoramento per qualche centinaio di migliaia di euro e stiamo parlando, invece, di € 6.200.000 di anticipazioni di tesoreria. Cioè, il Comune di Castellana Grotte va avanti con il copri e scopri, come si suol dire, quando uno è affogato nei debiti. Cioè, in pratica, si prende dalla banca e poi si restituisce quando arrivano i soldi dell'IMU, ICI, etc., ma si restituisce parzialmente. I soldi IMU, ICI, etc., sono arrivati a dicembre, che fine hanno fatto? Sono andati nel calderone dei debiti. In pratica, oggi lavoriamo, andiamo avanti con € 6.200.000 di anticipazione di tesoreria. Davanti ad una situazione di questo tipo, noi abbiamo deciso di dare basta, perché se si deve fare un'operazione di verità, si deve assicurare una comunicazione trasparente, giusta, veritiera, anche se dura, alla città.

Una comunicazione alla città che sappia di verità, una volta per tutte. Una comunicazione alla città nella quale si dicano le cose come stanno e le cose come stanno si potranno dire solo quando sarà scoperto il vaso di Pandora, dissi l'altra volta; quando saranno sollevati i tappeti ed emergerà il pattume che sta sotto. Noi con queste cinque proposte deliberative facciamo questa operazione di verità per quello che riguarda la nostra parte. Abbiamo trovato muro contro muro l'altra volta? C'abbiamo riprovato. C'abbiamo ritrovato e troviamo un muro, questa volta eretto da altri soggetti. Noi volevamo mettere il dito sulla piaga a 360 gradi. Questa volta, diciamo, i sostenitori del pensiero unico, questa volta ci scrivono anche delle autentiche corbellerie sul piano giuridico. Passerò poi A poi ad illustrarle. Intanto voglio illustrare il primo punto.

Noi facciamo alcune premesse nella proposta delibera. Una prima, la competenza esclusiva del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 194 per quanto riguarda i debiti fuori. Non esistono altri soggetti. La Legge è chiarissima, solo il Consiglio Comunale può fare il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, che possano assumere diverse connotazioni o da sentenze esecutive o da decreti ingiuntivi



esecutivi o per altri motivi ma è sempre il Consiglio Comunale l'organo deputato a riconoscere il debito fuori bilancio. Questa è una prima premessa.

Una seconda premessa. C'è una competenza in defettibile del responsabile di area, di volta in volta coinvolto nel debito, nel proporre al Consiglio Comunale il riconoscimento, ex. art. 194. Quindi, c'è una responsabilità del responsabile di segnalare agli organi gestionali del Comune (Sindaco, e Giunta, Presidente del Consiglio Comunale) la necessità di andare rapidamente in Consiglio Comunale per il riconoscimento di legittimità del debito.

Terza premessa. Obbligo di segnalazione tempestiva al Consiglio Comunale da parte degli organi gestionali che hanno ricevuto la segnalazione dai responsabili di area, dai dirigenti comunali e cioè, obbligo di iscrizione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile, della necessità di riconoscere i debiti fuori bilancio che di tanto in tanto emergono.

Una quarta premessa: obbligo di deliberazione per il Consiglio Comunale. Quindi, la nostra proposta parte da queste quattro premesse. Poi si fanno alcune constatazioni. Si fa la prima constatazione, che ho già anticipato prima, iniziando il mio intervento, cioè, a Castellana si è manifestata, nel corso degli ultimi 3, 4 anni, una tendenza ad evitare il riconoscimento dei debiti. Se n'è accorta anche la Corte dei Conti, che censurando un rendiconto ha messo in risalto che non erano state inviate tutte le deliberazioni relative a riconoscimenti di debiti fuori bilancio. Se ne sono accorti i Revisori dei Conti di Castellana, che nel rendiconto 2014, fatto un anno fa circa, hanno detto la stessa cosa e hanno detto che hanno fatto le loro rimozioni ai responsabili di area che non hanno trasmesso al Consiglio Comunale i debiti fuori bilancio da riconoscere. Sta tutto scritto nel resoconto stenografico allegato alla deliberazione per il rendiconto 2014. C'è stata una tendenza ad evitare il riconoscimento, ad occultare al Consiglio Comunale. Questa è una violazione di Legge, né più né meno. Poi abbiamo fatto un'altra constatazione, che statisticamente risulta che negli ultimi anni, per esempio nel 2011 c'è un certo riconoscimento dei debiti, ridotto peraltro, perché questa abitudine, questa costumanza ha radici un po' più antiche, però si è accentuata soprattutto negli ultimi 3, 4 anni. Nel 2012 ancora c'è un po' di riconoscimento, 2013 quantitativamente crolla il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, si riduce a circa un terzo rispetto all'anno precedente; 2013, si riduce ancora; 2014, non ci sono debiti fuori bilancio a Castellana. Spariscono. 2015, spariscono. Zero riconoscimenti 2013, zero riconoscimenti 2014. Ma non come disse il Sindaco l'altra volta, perché loro hanno combattuto questo modo di procedere e quindi hanno fatto in modo che ci sia una riduzione a Castellana dei debiti fuori bilancio. No. Dai punti che noi mettiamo all'ordine del giorno di oggi si dimostra, invece, inconfutabilmente, con sentenze, con decreti ingiuntivi esecutivi, con pignoramenti, circa 180 negli ultimi anni, che i debiti fuori bilancio stanno ma si nascondono, si occultano. Per cui, abbiamo dato questa dimostrazione, le nostre proposte di discussione di oggi, che c'è un azzeramento totale del riconoscimento dei debiti fuori bilancio e questo avviene dal 2012 ad oggi, in maniera accentuata. Abbiamo fatto anche, nella proposta deliberativa, delle verifiche e abbiamo individuato le procedure alternative di cui ho fatto cenno poc'anzi, per evitare di discutere in Consiglio Comunale i debiti fuori bilancio. Procedure alternative quali quelle che sono elencate nella proposta e che per esigenze di brevità io non illustro, perché non vorrei esagerare, perché ci sono anche altri punti. Il relatore non credo che abbia dei vincoli, però. Ci sono anche per il relatore i vincoli? Io a che punto sto?

Voci in aula



Consigliere Rocco V. LORETO

Ho capito. Quindi vado soltanto per titoli. Un primo modo per eludere il riconoscimento dal Consiglio Comunale, è quello di attingere dal bilancio annuale, dove ci sono gli stanziamenti in via ordinaria. Cioè, per l'ordinaria gestione di quell'anno. Per cui, se si va ad attingere dalla gestione ordinaria, s'incide con le passività pregresse, impreviste e che arrivano comunque, si prosciuga la cassa per la gestione ordinaria e ciò che era previsto in quell'anno, per la gestione ordinaria, l'anno successivo diventerà debito fuori bilancio, produrrà debito fuori bilancio, perchè ci saranno aumenti di spese per pignoramenti, per decreti ingiuntivi e così via. Quindi questo è un primo modo, che prosciuga le casse comunali. Un secondo modo per eludere il riconoscimento del debito da parte del Consiglio Comunale, è quello di non portare proprio in Consiglio Comunale sentenze e decreti ingiuntivi e fare, magari, un riconoscimento improprio fatto un dirigente che oggi si permette il lusso di censurarci. Cioè, il dirigente che doveva portare in Consiglio Comunale, rapidissimamente, una sentenza, un decreto ingiuntivo esecutivo, lo riconosce con semplice determinazione dirigenziale. E chi glielo ha dato questo potere se l'art. 194 dà questo poter unicamente all'ente programmatore, cioè, al soggetto giuridico programmatore, cioè, il Consiglio Comunale.

Poi c'è una terza tipologia, che è quella delle deliberazioni dei Commissari ad Acta mandati dal Consiglio di Stato per ottemperare a sentenze per le quali il Comune non ha ottemperato e poi abbiamo le transazioni. Qui nessuno ha detto che le transazioni non siano di competenza della Giunta. Abbiamo detto nella nostra proposta deliberativa, quindi sappiatela leggere, o chi per voi, la sapesse leggere, noi abbiamo detto che quando le transazioni comportano l'impegno di più esercizi finanziari, la competenza, ai sensi dell'art. 42 del Consiglio Comunale. Questo abbiamo detto. Questo abbiamo scritto. Ora, un nostro giudizio poi abbiamo formulato. Con tutto ciò, cioè, con queste elusioni continue, con queste continue violazioni di Legge, si sono evitati i controlli, intanto del Consiglio Comunale, l'art. 194, art. 42, come abbiamo visto.

PRESIDENTE

Consigliere, a meno che non vuole usufruire dei 10 minuti di dichiarazione di voto, può andare avanti.

Consigliere Rocco V. LORETO

No, semmai ridurrò al secondo punto per ovvi motivi.

PRESIDENTE

Ma è finito il tempo.

Consigliere Rocco V. LORETO

Dico soltanto: elusione nei controlli, il Consiglio Comunale, ho già detto, organo di revisione, art. 239 del TUEL; Corte dei Conti; Procura Generale della Corte dei Conti, art. 23, comma 5 della Legge 289 del 2002. Ora, in questa delibera noi a campione noi abbiamo scelto soltanto alcune voci:

- debiti CISA pagati entro il 29, 30 dicembre 2015, in fretta e furia, per circa € 390.000, € 258,13, per cose dal 2008 al 2015;
- pagamento per sentenze e decreti ingiuntivi, abbiamo scelto quelli che ci sono capitate tra le mani, per € 53.207,99;
- pagamenti disposti dai Commissari ad Acta per sentenze esecutive del Consiglio di Stato, € 416.371,87;
- transazioni che dovevano venire in Consiglio Comunale perchè impegnavano più esercizi, per



circa € 1.650.000.

La giurisprudenza contabile ve l'abbiamo allegata, cioè, ve l'abbiamo citata. Le fesserie, che hanno scritto i due dirigenti in merito alla questione che si poteva anche pagare senza il riconoscimento (...).

PRESIDENTE

Grazie Consigliere Loreto. Ci sono altri interventi sul punto? Questa non è una pregiudiziale, questo è un punto aperto e presentato da voi, perchè se non ci sono altri interventi, noi procediamo alla votazione.

Consigliere Michele D'AMBROSIO

Ci piacerebbe ascoltare la voce della maggioranza.

PRESIDENTE

Noi vorremmo sentire prima la vostra. Poi, se la maggioranza vuole dire qualcosa. Consigliere D'Ambrosio, lei sta facendo un intervento? Faccia l'intervento. Se non ci sono altri interventi, possiamo passare alla dichiarazione di voto. Ci sono altri interventi? Altri Consiglieri non parlano, se non ci sono altri interventi (...). Prego.

Consigliere Vito PERRONE

Presidente, è bene che ci sia una discussione più ampia ed è anche giusto, perchè se il Consigliere D'Ambrosio non è convinto, probabilmente, è opportuno sentire altre campane. Grazie.

PRESIDENTE

Prego Segretario.

SEGRETARIO GENERALE

Tecnicamente posso solo dire che i funzionari, se hanno sottoscritto un parere, credo che l'abbiano fatto alla conoscenza di fatti e degli atti che ci sono agli atti di questo Ente. Certamente, le cose possono essere viste attraverso diverse lenti, a seconda a chi ha guardato e letto, però il Consigliere faceva, parlava ad un certo punto che si sarebbe eluso quello che è il controllo del Consiglio e quello della Corte dei Conti. Io credo, che nel momento in cui si approvano i conti consuntivi, riprendo le parole, perchè io non c'ero e quindi non posso parlare, nel momento in cui si approvano i conti consuntivi, nei conti consuntivi ci sono tutti gli atti che sono stati citati. Per cui, questi conti consuntivi sono stati mandati alla Corte dei Conti e tranne il fatto che non si erano applicate, lo sento, che non erano stati trasmessi sic et simpliciter alcune delibere, non credo che la Corte dei Conti abbia sollevato altre eccezioni. Per cui, nel momento in cui si approvano i conti consuntivi, quello 2011/12/13/14 e non ci sono, da parte della Corte dei Conti, rilievi, credo che tutto sia stato fatto secondo le regole. Questo ho da dire.

PRESIDENTE

Grazie Segretario. Consigliere Perrone, prego.

Consigliere Vito PERRONE

Segretario, c'è anche la dott.ssa Capriulo (...).



SEGRETARIO GENERALE

Dimenticavo, credo che nell'approvazione di una transazione, il cui contenuto va oltre l'anno finanziario, credo che se la dott.ssa Capriulo abbia messo il suo parere, la sua copertura finanziaria, vuol dire che nel bilancio e nel bilancio dell'anno in corso e quello pluriennale, certe somme erano state previste, altrimenti non avrebbe potuto certamente mettere il visto.

Consigliere Vito PERRONE

Certamente, se è pluriennale vengono previste dal Consiglio Comunale.

Consigliere Rocco V. LORETO

Abbiamo appreso una novità legislativa che il Segretario ci ha somministrato. La messa a disposizione di somme (....)

PRESIDENTE

Prego Consigliere Perrone.

SEGRETARIO GENERALE

Mi scuso, forse non sono stato compreso, non ho il bene di farmi comprendere. Scusatemi. Sto dicendo e, ripeto testualmente, il bilancio l'approva il Consiglio Comunale. Mi scusi, io non l'ho interrotta, mi hanno chiesto. Il bilancio l'approva il Consiglio Comunale. Nel bilancio, con i fondi a disposizione le spese che il Consiglio Comunale ritiene di coprire. Per cui, nel momento in cui esisteva la copertura per pagare quella che era la transazione, credo che più di questo. È stato il Consiglio Comunale a mettere le somme a disposizione. La Giunta ha soltanto chiuso la transazione che era finanziata. Per cui, non so cosa dire di più.

PRESIDENTE

Grazie Segretario. Consigliere Perrone, continua l'intervento.

Consigliere Vito PERRONE

Riguardo all'esplicitazione del Segretario, riferita agli aspetti di natura tecnica e non solo ma anche contabile, dove evidenzia la regolarità delle procedure ma anche l'obbligo da parte dell'assise comunale e quindi anche dell'ufficio, di mandare gli atti alla Procura della Corte dei Conti, dove non sono stati fatti evidenziare rilievi negativi, tranne che per altri aspetti ma non per questi, ritengo che l'iter seguito dall'ufficio, parlo del bilancio e della dott.ssa Capriulo e delle previsioni in bilancio delle somme, sia stato fatto nel rispetto delle Leggi.

Ritengo, quindi, che la discussione rispetto ad altri aspetti riguardanti la situazione debitoria del Comune, riguardanti gli obblighi che dobbiamo comunque affrontare nei confronti della sentenza, che è quella epocale del crollo, vanno trovati con un percorso condiviso, che non è quello della contrapposizione, che non è quello della fazione di sinistra, di destra, di maggioranza, di opposizione ma noi stiamo amministrando una comunità e abbiamo il dovere di vedere, nell'ultimo periodo, magari nel medio e nel breve, se fosse possibile, di trovare una soluzione condivisa. Il fatto, la colpa è di Sicuro o di Capriulo, interessa poco. Noi dobbiamo dare delle risposte ed è possibile farlo. Lo sto dicendo da un anno. Abbiamo un patrimonio notevole, abbiamo una cassa comunale, un bilancio comunale solido e quindi possiamo affrontare le varie situazioni nel migliore dei modi. Lo dicevo l'altra volta, non abbiamo



ancora incassato le risorse, ma questo non è che sia un pregio o un difetto, sta di fatto che le casse comunali possono ancora contare dei 3 milioni di euro della TARI dello scorso anno.

Questo evidenzia, tra le altre cose, che la dimostrazione che per le anticipazioni paghiamo una quota di interessi davvero irrisoria, di due, tre quattro, cinque mila euro all'anno, dimostra che il ricorso alle anticipazioni è minimo, non è notevole. Pertanto, è la prova provata che (...)

Interviene il Consigliere Rocco V. LORETO fuori microfono

PRESIDENTE

Consigliere, nessuno è intervenuto.

Consigliere Vito PERRONE

È possibile, il confronto io lo sto chiedendo. È possibile il confronto perché non stiamo coprendo nessuna irregolarità. Quindi, se il Senatore mi dimostra, io ho un dato contabile, me lo può confermare la dott.ssa Capriulo.

PRESIDENTE

Consiglieri, io fino all'altro Consiglio ho permesso questo dibattito che mi è stato, di fatto, buttato addosso come sala da bar. Oggi non lo permetto. Se devi fare l'intervento, 20 minuti e basta.

Consigliere Vito PERRONE

Io ho capito che cosa vuole dire il Sen. Loreto, ed è giusto anche far capire alla gente, a coloro i quali c'ascoltano, la dott.ssa Capriulo, che è il responsabile dell'ufficio contabile, la invito, in questo momento, a formulare, se non sbaglio l'abbiamo già fatto la scorsa volta, stiamo nell'ordine di € 4, € 5.000. Quindi, l'accesso alle anticipazioni, rispetto al passato, è nei limiti minimi. Me lo può confermare per cortesia?

PRESIDENTE

Prego dott.ssa Capriulo.

Dott.ssa Francesca CAPRIULO

L'anticipazione, comunque, viene utilizzata. Quello che io voglio far rilevare, che a parte la questione dell'incasso della TARI, quello che vorrei dire anche, che nel corso del mese di dicembre, lo Stato ha trattenuto all'incirca 2 milioni di euro dagli introiti, dai versamenti fatti da parte dei cittadini per IMU, per riprendersi i soldi, cioè, il fondo di solidarietà comunale. Cioè, noi dal 2013, ormai, restituiamo delle somme, anziché avere delle somme dallo Stato, dobbiamo riversare delle somme. 2 milioni di euro vengono già utilizzati per finanziare il fondo di solidarietà comunale di tutti i Comuni d'Italia, quindi, si è ridotto ad 1 milione di euro il fondo di solidarietà.

Consigliere Vito PERRONE

Dottorressa, quello che voglio dire, sull'accertato o sull'incassato, la somma che è andata allo Stato? I 2 milioni di euro.

Dott.ssa Francesca CAPRIULO

No, sull'incassato si è trattenuto 2 milioni di euro che sono mancati a fine anno, per dire, nelle casse



del Comune (...)

Consigliere Vito PERRONE

In ogni caso abbiamo incassato.

Dott.ssa Francesca CAPRIULO

Materialmente non li abbiamo incassati. Cioè, i cittadini hanno versato questi soldi ma lo Stato li ha trattenuti e non li ha versati nelle casse dell'Ente per finanziare il fondo di solidarietà comunale di tutti gli altri Comuni.

PRESIDENTE

Grazie dott.ssa Capiulo.

Consigliere Vito PERRONE

In definitiva, la situazione, come già certificato, delle casse comunali è una situazione non drammatica ma comunque deve affrontare un impegno gravoso che è quello del crollo. L'Ente sta lavorando. È ovvio che serve l'aiuto di tutti. Il discorso è questo, se si rema tutti in una direzione, si arriva alla meta, se, invece, dobbiamo vedere l'errore che ha fatto il funzionario, l'omissione che ha fatto, ci troviamo e c'imbarchiamo in un percorso che sicuramente non agevola questo momento difficile che riguarda la vita amministrativa del Comune di Castellana Grotte. Grazie Presidente.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere Perrone. Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Rubino.

Consigliere Leonardo RUBINO

Io prima di fare un breve intervento, volevo porre una quesito, una domanda, per capire meglio il contenuto, il senso del parere espresso dalla dott.ssa Capriulo e dal dott. Sicuro, quando si dice che quanto alla prima proposta, poi viene reiterato: "*il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali*", che cosa vuol dire questo? Cioè, siccome sono state fatte rilevare dei fatti, degli accadimenti, dei procedimenti che ci sono stati per quanto riguarda i procedimenti di spesa, per semplificare possiamo dividerli grossolanamente in due. Gli eventi, le spese previste, prevedibili in bilancio che hanno una loro collocazione, le spese che possono esserci nel corso degli anni, al di là delle scelte, delle volontà, degli indirizzi che ci sono, a cui bisogna far fronte, non è che non lo sapevo e non pago. Il problema è questo: ci sono stati tutte una serie di questi fatti non previsti, in parte non previsti, in parte non prevedibili e poi c'è anche dell'altro, che erano anche previsti e prevedibili ma, ripeto, non contabilizzate, non previsti con una spesa in bilancio. C'è stata una procedura di erogazione della spesa che non è stata quella consueta, a cui è stato posto il problema dai Consiglieri di opposizione. La domanda è questa: come si sana questa procedura che in virtù di atti collaterali non previsti è avvenuto, c'è o non c'è questo problema? Prima questione.

Seconda questione: dire che il Consiglio Comunale ha competenza soltanto su queste materie numerate, tra cui, caro Segretario, ce n'è una alla lettera G), che assegna alla competenza esclusa del Comune, le spese che impegna i bilanci per gli esercizi successivi. È competenza esclusa il Consiglio. L'ha scritto (...)



Voci in aula

Consigliere Leonardo RUBINO

Lett. I): "*spese che impegna il bilancio negli esercizi*". Le transazioni sono spese che impegnano, se sono transazioni pluriennali, per più anni, vuol dire che rientrano nelle competenze del Consiglio.

Però, ritorno a questa domanda: il senso di quell'espressione contenuta nel parere. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere. Prego dott.ssa Capriulo.

Dott.ssa CAPRIULO

Innanzitutto voglio fare evidenziare, che nelle premesse noi abbiamo spiegato il perché, secondo noi, non sono state violate delle disposizioni normative.

In merito a quattro dei punti presentati, noi non è che esprimiamo parere negativo. Non esprimiamo parere perché il deliberato non comporta, cioè, la presa d'atto di una violazione di legge, che non dovrebbe rientrare nelle competenze del Consiglio Comunale, non richiede alcun parere né tecnico e né contabile.

Quindi, quello che c'è scritto nelle premesse, tra l'altro fare tutta una disquisizione sulle modalità, sulle transazioni, su CISA. Mi voglio permettere di dire su CISA, perché io ho poi materialmente pagato, vi erano delle somme in bilancio risalenti agli anni 2008/2009, che erano state accantonate proprio per queste questioni. Quindi, non le abbiamo addebitate al bilancio corrente, ma erano delle somme che avevamo a residuo, impegnate per lo smaltimento dei rifiuti. E quindi, io non ritengo che siano debiti fuori bilancio.

Per quanto riguarda le transazioni, ci sono varie sentenze della Corte dei Conti che dicono che, anche dove ci sono dei decreti ingiuntivi, nel momento in cui tra le parti interviene un accordo e il decreto ingiuntivo viene a decadere, abbiamo un nuovo contratto. Quindi, la competenza è della Giunta, e io ritengo che non ci siano errori.

Per quanto riguarda le transazioni che vanno su più bilanci, noi in Consiglio Comunale approviamo dei bilanci di previsione con le spese pluriennali. Abbiamo sempre previsto per queste transazioni, nel pluriennale, la voce apposita *spese per transazioni*. Erano previste nel bilancio, sono state approvate dal Consiglio Comunale. E quindi, ritengo, anche se l'oggetto del deliberato non ha nulla a che fare con quello che è stato scritto nelle premesse, io ritengo.

Quindi, il nostro parere non è stato negativo, ma non abbiamo rilasciato alcun parere, perché non ritengo che ci siano... Non possiamo rilasciare alcun parere.

PRESIDENTE

Grazie dottoressa. Ci sono altri interventi? Prego Consigliere D'Ambrosio.

Consigliere Michele D'AMBRISIO

Se non ricordo male, nel 2008, mi sembra, fu fatta una transazione proprio con la CISA. Quella transazione fu portata su tre anni. Quella transazione venne in Consiglio Comunale.

Dott.ssa CAPRIULO

Perché quella non fu una transazione, ma fu semplicemente un accordo con il creditore, di spalmare in



tre anni il debito, così come previsto dal TUEL. Lì, abbiamo semplicemente riconosciuto il debito. Non c'è stato alcuno sconto. Abbiamo pagato degli interessi sulla rateazione. Quindi, era semplicemente il riconoscimento di debito fuori bilancio, non c'è stato un nuovo contratto, non c'è stata una nuova azione, perché le fatture erano quelle e il debito era quello. Quindi, non c'era nuovo contratto.

L'accordo era solo di spalmare in tre anni. Ma non c'è stata alcuna transazione. Era solo l'accordo tra il creditore e il debitore di spalmare in tre anni, come è previsto dal TUEL, il debito.

Non è una transazione. Ho specificato che quella della CISA del 2008, di cui parlava il Consigliere Loreto, non era una sanzione. Era il riconoscimento del debito fuori bilancio e l'accettazione da parte del creditore di spalmare il debito in tre anni, in tre esercizi finanziari. Stop. Così come è previsto per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, vi può essere l'accordo tra l'Amministrazione Comunale e il creditore, che autorizza a pagare in tre anni, in tre esercizi il debito fuori bilancio previsto dal TUEL.

PRESIDENTE

Grazie dottoressa. Consigliere D'Ambrosio, deve continuare l'intervento o ha finito? Ci sono altri interventi? Prego Consigliere De Bellis.

Consigliere DE BELLIS

Non per fare polemica, ma volevo rispondere un attimo al Consigliere Perrone, quando diceva: è vero che non è stata incassata la TARI, però, è anche vero che non è stata pagata l'energia elettrica, che ammonta a circa un milione e mezzo di euro e da settembre non si pagano i canoni per la ditta che fa la raccolta dei rifiuti urbani.

Quindi, alla fine, la cassa resta sempre vuota, se vogliamo. Però, questo era giusto un passaggio, non volevo fare polemica per questo.

Volevo dire al Segretario che, comunque, i bilanci e i rendiconti 2011/2012 sono stati all'osservazione della Corte dei Conti, che ha fatto diverse eccezioni, tra le quali anche i debiti fuori bilancio, che il Comune di Castellana Grotte non aveva inviato in maniera corretta. Lo dico perché lei non c'era, l'avviso io.

Poi, è chiaro che, quando in un bilancio, in un esercizio si pagano dei conti risalenti ad esercizi precedenti, si sottraggono risorse all'anno in corso. Mi sembra una cosa normale.

Lei, se non ho capito male, ha detto una cosa: che basta approvare il rendiconto e poi la cosa è sanata di per sé. Allora, a questo punto, non esistono più i debiti fuori bilancio. Se io approvo il rendiconto, vuol dire che anche se ho pagato nel mio rendiconto dell'anno 2015 delle spese relative all'anno 2008/2009/2010 e non c'erano dei soldi previsti, la cosa va già per sé. A me non sembra che sia così. Oppure ho capito male, Segretario.

SEGRETARIO GENERALE

Forse non sono riuscito ad esplicitare il pensiero. In sede di conto consuntivo voi siete, tutti, del Consiglio, sono abilitati ad andare a guardare tutti gli atti relativi (determine, delibere, mandati). Questo perché? Perché il conto consuntivo è il documento con cui il Consiglio Comunale accerta l'entrata, la spesa e tutto quello che è stato fatto. Questi conti consuntivi, da una decina di anni sono guardati alla lente di ingrandimento. Infatti, la dottoressa vi potrà meglio spiegare, perché io non sono un contabile, vi potrà meglio spiegare quali sono poi tutte le attività che vengono fatte dalla Corte per il controllo di quello che il Consiglio Comunale fa.

È normale che la Corte dei Conti possa chiedere dei chiarimenti su determinati atti. Non mi sembra che agli atti sia stata aperta una qualsiasi procedura nei confronti del Comune di Castellana Grotte, relativamente a



questo. Questo è il primo punto.

Il secondo punto. Lei ha detto che noi non abbiamo pagato e quindi abbiamo sottratto risorse all'ente.

Voglio fare chiarezza, perché poi la chiarezza deve essere alla base del tecnico, poi il politico può dire quello che vuole. Noi all'inizio dell'anno, per questioni di cassa, e ripeto, di cassa, cioè di liquidità, signori, quando un soggetto che deve avere dei soldi, ma ha bisogno di liquidità come qualsiasi impresa, si rivolge alla banca. Che cosa succede?

Succede che la banca ci mette a disposizione delle somme. Queste somme, come diceva giustamente il Consigliere Loreto, sono i 5 dodicesimi di quello che dovrebbe entrare.

Vi faccio notare, che la situazione del Comune di Castellaneta, contabilmente, parlo in maniera non tecnica, perché dire la tecnica, non si capisce, non è una delle condizioni peggiori. Perché mettete in conto che noi, di tasse che non ci sono state pagate, che sono state accertate ma non pagate, abbiamo un credito nei confronti di 8 milioni, che rispetto ai 6 milioni di anticipazione di cassa, ci dà un surplus di cassa di 2 milioni di euro. Questi, più i 3 milioni, più tutto il resto.

Quindi, ritengo che non esista alcun problema nel momento in cui ci pagano tutte le tasse. Poi arriva lo Stato e ci leva altri 2 milioni, ma questo non è colpa nostra. Però, tecnicamente, questa è la situazione.

Mi dispiace di essermi prolungato, ma questo per chiarire, perché si dicono tante cose, però, poi, è meglio che ci spieghiamo con i conti della spesa.

Se io non ho soldi perché il mio datore di lavoro non mi paga, vado in banca e mi vado a prendere i soldi. Quando il mio datore mi pagherà, gli chiederò anche gli interessi, se me li può pagare. Questo è tutto.

PRESIDENTE

Grazie Segretario. Prego Consigliere De Bellis.

Consigliere Agostino DE BELLIS

A questo punto, come definisce lei tutti questi pagamenti che sono stati effettuati, se non sono debiti fuori bilancio? Rispetto alla deliberazione al primo punto?

SEGRETARIO GENERALE

Consigliere, il debito fuori bilancio scaturisce da delle situazioni non normali, perché normalmente io faccio l'impegno con la luce, poi arrivano dei fatti che sono fuori. Però, per pagarli, se dobbiamo pagarli, se c'è una sentenza, il Consigliere parlava di tutti gli incidenti stradali e compagnia bella. Quella non è una cosa che noi possiamo prevederla.

Consigliere Vito PERRONE

Segretario, il Consigliere De Bellis intende che dal bilancio corrente vengono presi i soldi destinati al gasolio e vengono distratti...

SEGRETARIO GENERALE

Non è possibile.

Consigliere Vito PERRONE

E si pagherebbe, secondo lui, il debito fuori bilancio. Così non è. Agostino, così non è.



SEGRETARIO GENERALE

Allora, qui dobbiamo entrare nel tecnicismo. Quando si fa l'impegno, prendiamo la pubblica illuminazione, € 100.000 per pagare la pubblica illuminazione. Quel capitolo, quei € 100.000 siccome sono impegnati, non possono essere toccati. Si pagherà certamente con quelle economie. Alla fine dell'anno, invece di avere € 100.000 ne abbiamo spesi € 50.000, oppure al sesto mese avevamo previsto € 100.000 nell'anno, ne abbiamo pagati solo € 30.000, sappiamo che abbiamo in potenzialità per € 20.000. Quelle sono le risorse che vanno a coprire queste spese, che non avevamo considerato, che andiamo a riconoscere.

Vi voglio dire un'altra cosa. L'art. 34 del vostro regolamento, questo è sempre tecnicamente, a proposito dei debiti fuori bilancio, del vostro regolamento di contabilità, dice testualmente così: al riconoscimento di legittimità e contestuale finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. (...), si provvede e contestuale finanziamento.

Cioè, se noi abbiamo una sentenza e non la possiamo finanziare, dobbiamo riconoscere e finanziarla. Se non possiamo finanziare, è logico che le cose vanno nel tempo.

No, che non lo riconosciamo. Dobbiamo trovare la possibilità. Io le sto leggendo quello che sta scritto.

PRESIDENTE

Grazie Segretario Generale. Consigliere De Bellis, ha finito? Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego Sindaco. Ci dobbiamo attenere al regolamento: se il regolamento lo prevede, lo facciamo: se non lo prevede, dieci minuti per le dichiarazioni di voto. Prego Sindaco.

SINDACO

Oltre ai tempi, perché io credo che si dovessero dare, Presidente, dieci minuti e non venti. Ma spiego anche perché. Sapete benissimo che possiamo discutere anche per dieci ore, mi fa solo piacere. Ma, dieci minuti e non venti, perché io non ho ancora capito, scusate, lo ammetto, sono sempre poco svelto, quindi arrivo dopo gli altri, questo atto che voi continuate a sottoporci, che cosa è.

Quando ho visto di nuovo la convocazione presentata, la richiesta di convocazione presentata dai Consiglieri di opposizione, me l'hanno detto il Segretario Generale e il Vice Segretario, pensavo che fosse uno scherzo. Invece, ho visto che veramente, veramente, l'opposizione non ha capito il senso della discussione dell'altra volta.

Ho avuto la conferma stamattina, quando dalla relazione del proponente, non è emerso assolutamente nulla di nuovo. Anzi, siccome una cosa buona l'abbiamo fatta, penso che almeno questa mi auguro non ce la contesterete, visto che siete riusciti a votare contro anche ai finanziamenti che siamo riusciti ad intercettare sulle scuole, sulle opere pubbliche. Almeno questo diteci che abbiamo fatto una cosa buona: abbiamo previsto le riprese televisive.

Io invito tutti quanti ad andarvi a vedere i Consigli Comunali. Vedetevi l'ultimo e vedetevi questo. Sono sovrapponibili, come si dice in gergo, perché stiamo dicendo di nuovo le stesse cose.

La volta scorsa, di che cosa si è parlato? Rendendosi conto, l'opposizione, perché l'abbiamo fatto rilevare e la pregiudiziale, voglio chiarirlo, del capogruppo Walter Rochira, che parlava a nome ovviamente di tutta la maggioranza, non voleva essere un rifiuto al dialogo, al confronto, tanto è vero che subito dopo ha parlato chi per 50 minuti, chi per 30 minuti, hanno parlato tutti. Poi ho sentito di una conferenza stampa, non ho avuto il tempo di approfondirlo, perché ho qualche altra cosa da fare.

Penso, che chi ha potuto e ha voluto innanzitutto, perché poi è anche questione di volontà, se uno vuole



fare chiarezza o se uno vuole fare solo polemica, è fin troppo evidente che noi già la volta scorsa abbiamo approfondito diversi aspetti, che sostanzialmente stamattina ci vengono riproposti.

La volta scorsa noi abbiamo fatto notare, dice: guardate, voi avete detto che questo è un riconoscimento di debito fuori bilancio, scusate Presidente se provo ad articolare, perché sono sempre limitato, quindi ho bisogno anche di riuscire ad articolare un pensiero.

Ho detto: guardate, che voi lo avete chiamato *riconoscimenti di debito fuori bilancio*, al punto nr 4 c'è scritto formalmente anche nel deliberato, ma si evince chiaramente dall'oggetto.

Trattandosi di debito fuori bilancio, a vostro dire, c'è bisogno del parere dei revisori dei conti. Come dice giustamente il Consigliere Loreto, molto spesso riferendosi al Segretario e ad altri, è meglio fermarsi perché, quando poi fai, un riferimento che lui fa spesso, quando cerchi di pulire la macchia sulla camicia, inquadri ancora di più, si allarga la macchia. E così hanno fatto loro la volta scorsa.

Perché, poi, arrampicandosi sugli specchi, cercando di giustificare l'inutilità o di dimostrare che non fosse necessario il parere dei revisori, hanno detto: "no, guarda, non è un riconoscimento di debito fuori bilancio, è un atto di indirizzo". E nel deliberato c'era scritto, di riconoscere il presente debito fuori bilancio. L'ho detto già prima.

Io ho qua tutta la stenotipia. Non è un riconoscimento di debito fuori bilancio, ma è un semplice atto di indirizzo. Anzi, è una presa d'atto, dice lei.

Io poi le spiego a pagina 18 della stenotipia dell'ultimo Consiglio Comunale, però andatevelo a vedere.

Consigliere Rocco Vito LORETO fuori microfono

SINDACO

Le sto spiegando, che nel deliberato lei, se vuole glielo leggo, perché le ribadisco che non sfuggo al confronto.

Delibera, alla lett. b) del punto nr 4, di riconoscere ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett... Io le sto spiegando tutti i punti. Poi entro nel punto.

Lei ha fatto una premessa generale ripercorrendo quello che ha detto la volta scorsa, poi ha approfondito il punto 1. Io prendo spunto da lei, che mi può essere maestro, però alla fine cercherò anche superarla, come si suol dire. Le sto facendo lo stesso discorso.

Di solito l'allievo supera il maestro, quello è il mio sogno: riuscire a superarla, perché allora diventerò imbattibile.

Lei ha detto chiaramente, che si trattava di un riconoscimento di debito fuori bilancio, poi si trattava di un atto di indirizzo, di una presa d'atto.

Io le rispondo: guardi, lasciamo passare l'idea della presa d'atto, che è cosa nettamente diversa dal resto, ma anche sulla presa d'atto credo sia necessario il parere dei revisori dei conti. E abbiamo discusso per un'ora, rispetto alla necessità del parere dei revisori dei conti.

Piccolo inciso. I revisori dei conti, che per anni sono stati accusati di essere piegati al potere, al pensiero unico e quanto altro, oggi sono stati nominati dalla Prefettura. Io li ho incontrati mezza volta, giusto il tempo di conoscerli, per un fatto anche di cortesia, vengono in Comune, li ho salutati, ci siamo presentati. Quindi, non possiamo dire che anche questi sono piegati al pensiero unico.

Siccome hanno semplicemente detto il loro parere. Hanno espresso un parere libero.

Il Consigliere Loreto, in apertura dell'intervento di oggi, dice: è stato effettuato uno scempio, è stato operato uno scempio da parte dei dirigenti e dei revisori.

Allora, sui dirigenti ci siamo già soffermati la volta scorsa, ho spiegato che io non faccio l'avvocato



difensore dei miei dirigenti. Anzi, molto spesso gli do in testa. Però, sui revisori, mi spiegate che interesse hanno loro a rendersi partecipi di uno scempio, visto che non hanno rapporti con l'Amministrazione, non sono amici del Sindaco?

Allora, il tema qual è? Nel momento in cui c'è qualcosa che non soddisfa, cioè c'è la richiesta dell'opposizione, tutti devono dire sì. Nel momento in cui qualcuno, revisori, dirigenti, altra parte politica, chiunque, si permette di dire: "scusa, forse non è come dici tu, ma approfondiamo quest'altro aspetto", allora, sbaglia, c'è uno scempio, stiamo nascondendo il pattume sotto il tappeto. Sempre la solita cosa.

Rispetto a questo atto, i revisori bene hanno fatto ad esprimere parere negativo. Come hanno fatto bene i dirigenti. E lo dico, non perché io li abbia condizionati. Il parere loro l'ho letto dopo che lo hanno fatto. È vero o è bugia.

Allora, fanno un discorso semplicissimo: voi nel deliberato, Michele non ridere, perché a differenza di altri, io non ho il tempo di scrivere le cose e farle leggere ai dirigenti. Non so se è chiaro il concetto.

Allora, loro l'hanno preparato e io l'ho letto dopo è invertita la cosa rispetto ad altre situazioni. Allora, il punto è un altro: qui si tratta di prendere atto, perché io leggo sempre la vostra proposta di deliberazione, così nessuno si può offendere.

Di prendere atto che negli ultimi anni è stato ripetutamente violato l'art. 194 del TUEL, sostanzialmente. Quindi, noi oggi cosa dovremmo votare? Dovremmo votare una presa d'atto di una violazione di legge. Rispetto a questo, i revisori, i dirigenti dicono: guardate, non è competenza del Consiglio Comunale. Sta ad altri enti, ad altri soggetti accertare l'eventuale violazione di legge. Ma di che cosa stiamo parlando?

Poi, il resto della discussione, sempre a ciclostile, a fotocopia rispetto al precedente Consiglio, che io mi sono andato a leggere, perché forse dicono qualcosa di diverso. La stessa cosa.

Dice: attenzione, quanti debiti fuori bilancio? E io ho ripetuto la volta scorsa, e quindi ci diciamo sempre le stesse cose, probabilmente ora richiedetelo, sempre con gli stessi punti, e ci ridiremo di nuovo le stesse cose per la terza volta.

Io dicevo: guardate, non vi avventurate nella discussione relativa ai debiti fuori bilancio, perché credo sia un argomento ostico per voi, visto che il Commissario Straordinario nel 2001/2002 ha preso atto che c'erano 8 miliardi di debiti di vecchie lire. L'ha detto il Commissario.

La risposta la volta scorsa fu la seguente. Io gliel'ho detto in apertura, la prendo come mio maestro e quando riuscirò a superarla, sarò imbattibile. Lo ripeto di nuovo.

L'ha detto il Commissario Straordinario, che non ho nominato io. Almeno quello non l'ho nominato io. Viene il Senatore e dice: "no, il Commissario Straordinario ha sbagliato tutto. Non capisce niente. Non è così".

Benissimo. Allora, 8 miliardi di debiti li ho provocati io. Che succede? Ho cercato di spiegare, dico: guardate signori, che i debiti fuori bilancio, perché poi mi sembra di tornare a scuola, all'università, qualche collega di università ce l'ho qua. Dice: i debiti fuori bilancio non ne stanno uscendo più, non ne stanno facendo più, o forse li nascondono, si è avventurato in un altro discorso.

Ho detto: scusate, fermiamoci un attimo. Il debito fuori bilancio deve essere un'eccezione, ho cercato di spiegare. E anche su questo, perché a ruoli invertiti, se ci fosse stata un'opposizione diversa e non voglio parlare male ovviamente, alcuni dei quali sono anche miei amici, che facevano parte della vecchia opposizione. Ma se loro avessero fatto opposizione così come la state facendo voi, cioè, scrivendo un giorno sì e l'altro pure alla Corte dei Conti, forse qualcosa sarebbe emerso. Perché, per anni la gestione dei debiti fuori bilancio al Comune di Castellana Grotte, è stata, devo studiare bene i termini, ancora dico



qualcosa fuori posto, un po' leggera, poco avveduta, da parte di tutti. Perché era la regola.

Cioè, venivano chiamate ditte anche castellanetane, o di paesi vicini, dice: vai a fare quell'opera. Poi si pensa. Vai a fare quell'altra opera, poi si pensa. Il 90% delle opere venivano fatte così.

Subito dopo, e lì doveva incidere l'opposizione, poi, si mettevano d'accordo la ditta con il dirigente, si mettevano d'accordo in senso concreto, dice: "scusa, ora mi devi pagare questo lavoro?", benissimo, in base a quali criteri si quantificava, visto che non c'era stata una gara, visto che non c'era un ribasso stabilito per legge, visto che nessuno o pochi avevano verificato come erano stati eseguiti i lavori?

Quindi, si lasciava ad una libera contrattazione del caso, senza alcuna precedente evidenza pubblica. Questo succedeva sui debiti fuori bilancio al Comune di Castellaneta.

Da quando ci siamo insediati noi, la volta scorsa ho letto la nota, ho dato lettura della nota del Segretario dottor De Carlo, qui vi trovate tutto il curriculum del dott. De Carlo perché vi ho spiegato che stava a Castellaneta, poi è andato a Martina, da Martina alla Provincia di Taranto e dopo al Comune di Taranto. Quindi, se tutti lo prendono e lo cercano, sicuramente non sarà il più scadente.

Però, ho cercato di spiegare, che il trucco di tutto in cosa consiste? Nel rendere meno appetibile il ricorso alla procedura del debito fuori bilancio. Renderlo meno appetibile anche da parte delle ditte, perché le ditte oggi sanno che se vengono a lavorare al Comune di Castellaneta, e ci può essere l'eccezione, nel senso di un affidamento diretto, legato ad una serie di contingenze, deve sapere che probabilmente gli verrà decurtato l'utile d'impresa o comunque sarà ridotto. Quindi, tutto in base a quella nota che De Carlo fece e che sostanzialmente non ha inventato lui, ma ha richiamato tutte le pronunce delle varie Corte dei Conti. Va bene?

Quindi, noi rispetto ai debiti fuori bilancio abbiamo posto in essere un'azione virtuosa e non viziosa, come era prima.

Le anticipazioni. Anche rispetto alle anticipazioni, io dico, forse si fa un errore quando si fa riferimento alle anticipazioni. Perché noi, negli anni '96/97 il Comune di Castellaneta è entrato nella black-list, è stato individuato come maglia nera, perché si spendevano 500milioni di interessi per pagare le anticipazioni. Oggi che paghiamo € 3-4000, oggi ci si accusa, dice: "no, come gestite il sistema delle anticipazioni". Ma se non costa nulla al Comune di Castellaneta. Andando al concreto, il problema qual è?

Allora, dovete ribaltare l'impostazione, dire: "scusate, qui abbiamo" come disse il Consigliere Rubino, come ha detto più volte il Consigliere Rubino, non per tirarti per la giacchetta, ma l'ha detto anche in Commissione "una necessità, che è quella di incassare di più, di organizzare meglio il sistema della discussione". Questa è una necessità, rispetto alla quale probabilmente ci troviamo tutti d'accordo. Questo non fa una grinza.

Ma stare a dire, che oggi noi stiamo danneggiando chi, ricorrendo alle anticipazioni che costano € 4.000 rispetto a prima che costavano 500milioni di vecchie lire, io non riesco a seguirvi su questo ragionamento.

Allora, il punto qual è? E torniamo al discorso di prima. Oggi prendiamo atto che è stata violata la legge. Noi di questo dovremmo prendere atto. Che contributi diamo noi alla lotta all'occultamento dei debiti? Cioè, il problema è: si stanno occultando da anni i debiti al Comune di Castellaneta, questa è l'accusa. Questo è il tema. Così si faceva all'università: individuiamo il tema e poi svisceriamo tutto il discorso.

Allora, occultamento debiti pattume sotto il tappeto. Benissimo. Cosa stiamo facendo? Dobbiamo dire: presa d'atto, perché dobbiamo blindare quanto più possibile le eventuali responsabilità degli amministratori alla Corte dei Conti, perché poi ci devono essere ripercussioni sulla candidabilità o incandidabilità. Cioè, alla fine, si riduce a questo la cosa.



Invece, io dico: scusate, se il problema è l'occultamento dei debiti e le responsabilità non dobbiamo noi riscontrarle in quest'aula perché non siamo né Procura della Repubblica né Procura Regionale della Corte dei Conti. Non siamo né Magistratura penale né Magistratura contabile.

Noi oggi dobbiamo dare un contributo. Ho cercato di spiegare la volta scorsa e forse il Consigliere Rochira mi seguì alla fine, quando disse: "benissimo, organizziamoci per affrontare questa cosa, vediamo insieme la gestione della massa debitoria".

Io cercai di spiegare, e dissi: scusate, abbiamo fatto una delibera di predissesto, siccome la legge prevede e non io, perché la mia parola è sempre l'ultima, non conto niente, non capisco niente, lasciatemi perdere. Però, la legge dice che dobbiamo necessariamente, nel piano di riequilibrio, sottoporre alla Corte dei Conti e al Ministero dell'Interno, tutto l'attivo e tutto il passivo.

Quindi, la situazione debitoria complessiva necessariamente noi dobbiamo metterla sul tavolo e sottoporla a questi altri soggetti, che non ho nominato io, né il Procuratore generale o regionale della corte dei conti, né il Ministero dell'Interno, o il dirigente dell'Interno.

Rispetto a questo, se il vostro problema, torno a ripetere, è: combattere l'occultamento di questi debiti, lo dico l'ultima volta, Giuseppe Rochira disse: "va bene, su questo ti seguo, incontriamoci e approfondiamolo".

Al di là di presentazione di Consigli Comunali che servono a convincere chi? Tanto, quelli che sono già convinti che questa Amministrazione non va bene, comunque non ci voteranno. Quelli che sono convinti che questa Amministrazione va bene, probabilmente ci rivoteranno. Quelli che sono in dubbio, vogliono qualcosa di concreto. Forse non mi sto spiegando.

Allora, c'è la necessità di entrare nel merito della situazione debitoria che abbiamo, nell'ambito della procedura di riequilibrio. Questi atti sono assolutamente inutili nella misura in cui fra un po' di giorni, non anni, noi ci troveremo di fronte tutta la situazione complessiva, su quella ci troveremo ad esprimerci.

Queste prese d'atto per trasmettere alla corte dei conti, dobbiamo mandarlo! Lo dice la legge che dobbiamo mandarlo alla corte dei conti. Mi dite a che cosa serve, se non a strumentalizzare una situazione complessa?

Chiudo rapidamente, tanto poi ci finiamo di confrontare sugli altri punti. Dice: non dipende solo dalla sentenza del crollo. Io vi dico, che lo squilibrio più importante ovviamente deriva da quella sentenza. Ma anche gli altri debiti che vedremo quanti sono, o quali sono, a fianco, che l'ho spiegato ai miei cari collaboratori dirigenti, nel rispetto della loro autonomia funzionale, ho detto: "guardate, che non mi dovete portare la scheda, abbiamo L. 100 da dare a Tizio perché c'è il decreto ingiuntivo", mi serve poco. Io voglio sapere dove nasce e dove muore quel debito. Cioè, da che cosa deriva. Da quale anno parte questa situazione debito per debito.

Dopodiché, facciamo una brochure, facciamo un convegno pubblico all'auditorium, o in piazza se il tempo permette, e diciamo: "guardate, ci sono 50 debiti, dieci debiti, 20 debiti, al netto della sentenza del crollo, sulla quale immagino ci confronteremo ancora, questo è partito dagli anni '90, questo è partito dagli anni 200, questo è dell'anno scorso, quindi è gestione Gugliotti". Per ognuno dobbiamo mettere a fianco l'anno e l'Amministrazione in carica. Semplice ed elementare.

Così, la corte dei conti, ma soprattutto i cittadini, sapranno chi ringraziare e che non ringraziare.

Questo significa combattere quello che voi definite l'occultamento dei debiti. Ma queste prese d'atto estemporanee quando è stata fatta una procedura di predissesto, secondo me, non servono assolutamente a nulla, se non ad una strumentalizzazione politica.

Però, ripeto, non mi meraviglio e mi dispiace dirlo che voi possiate credermi o meno. Non mi meraviglio, perché quando alcuni sono stati capaci di bocciare una variazione al piano triennale delle



opere pubbliche, che prevedeva il recepimento, l'intercettazione di finanziamenti a favore del nostro territorio, si vota pure contro, vuol dire che si vota contro a tutto.

Quindi, anche su questo ci scontreremo, ma io voglio soltanto chiarire che se si vuole collaborare, in una situazione che è particolare, che è eccezionale, che non va strumentalizzata. State attenti. Riflettete. Perché si ritorcerà contro di voi. Perché, strumentalizzare la sentenza del crollo, è una cosa veramente ignobile.

Allora, uscite tutti i debiti, mettiamoli sul tavolo, vediamo quali sono, vediamo a chi sono imputabili e poi ognuno si fa la sua idea. Nessuno ha l'anello al naso. Ma dire "prendiamo atto della violazione di legge", ne prenderà atto la corte dei conti ora che mi le trasmettiamo tutto.

Cioè, io continuo a non capire a cosa servono questi Consigli Comunali. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Sindaco. Se non ci sono altri interventi, possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego Segretario.

SEGRETARIO GENERALE

Leggo l'unico articolo che parla di questo, durata degli interventi: il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto. Durante gli interventi in Consiglio non può eccedere i 20 minuti per la discussione sulla proposta di deliberazione riguardanti atti fondamentali, cioè atti di bilancio; dieci di minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione; dieci minuti per proporre modifica alle proposte delle deliberazioni sottoposte all'esame; cinque per gli interventi per fatto personale, per richiamo al regolamento e all'ordine del giorno.

Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, risposte non ce ne sono.

PRESIDENTE

Un'altra domanda: questi sono documenti che fanno parte degli atti fondamentali?

SEGRETARIO GENERALE

No!

PRESIDENTE

Fatta questa precisazione, possiamo passare alle dichiarazioni di voto.

Consigliere Rocco Vito LORETO

Per un'infinità di anni è...

PRESIDENTE

Consigliere, mi faccia finire. Lo scorso Consiglio ho permesso di avere un dibattito aperto e con gli interventi di tutti. Mi avete accusato, dopo che le ho dato la parola per 50 minuti, di essere di parte e di non permettere la discussione, su atti così importanti.

Allora, accettata la vostra denuncia, io oggi mi attengo al regolamento. Il regolamento parla di dieci minuti e non di venti, invece ho fatto parlare venti minuti visto gli argomenti importanti. Adesso c'è la dichiarazione di voto, che non è cinque minuti, gliela faccio fare per dieci minuti. Però, dieci minuti devono essere e deve chiudere l'argomento.



Consigliere Rocco Vito LORETO

Voi state cancellando....

PRESIDENTE

Io non mi permetto di cancellare niente. Io mi permetto solo di adottare quello che voi avete approvato in Consiglio e cioè il regolamento. Punto e basta.

Mi avete detto che non permetto la discussione, avete fatto una conferenza stampa...

Voci in aula

PRESIDENTE

Senatore, quello è in Parlamento. Qua non stiamo in Parlamento. Grazie. Adesso, ci sono dichiarazioni di voto? Ha fatto l'intervento lei, Consigliere D'Ambrosio. Prego Consigliere D'Ambrosio.

Consigliere Michele D'AMBROSIO

Questo modo di fare, vuol dire che dalla prossima volta, quando...

PRESIDENTE

Da questa volta, non dalla prossima volta. Da questa volta. Tu da questo Consiglio ti devi comportare così.

Consigliere Michele D'AMBROSIO

Quando il Sindaco relazionerà sul punto, non potrà più replicare dopo i nostri interventi. È così?

PRESIDENTE

Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego Consigliere Loreto.

Consigliere Rocco Vito LORETO

La prenda come vuole, però, per l'esattezza anche dei fatti, così come si sono snocciolati l'altra volta, io ho detto che lei è un Presidente di parte all'inizio, non dopo la durata del mio intervento. L'ho detto proprio...

Vabbè, ma lei ha detto che, visto che dopo sono stato accusato di essere di parte. No, prima. Io le ho detto che lei è Presidente di parte, all'inizio del mio intervento. Non alla fine. Chiusa la parentesi. È insignificante questo particolare.

È, invece, molto importante che si siano spazzati via decenni e decenni di prassi, e quello che accade in tutte le assemblee democratiche del mondo, nelle quali quando si discute un argomento, c'è chi fa il relatore, poi c'è la discussione, poi c'è la replica del relatore e poi ci sono le dichiarazioni di voto.

Questo avviene in tutte le parti del mondo, in ogni consesso democratico. Voi, a Castellana, per non farmi replicare, avete inventato...

PRESIDENTE

Ma io non lo so se è vero quello che ha detto. Io l'ho fatta parlare 50 minuti...

Voci in aula



Consigliere Rocco Vito LORETO

E il Sindaco ha parlato più di me. Conti le pagine. Le ho contate stamattina. Le ho contate stamattina: ha parlato più di me. Conti le pagine del resoconto stenografico e vedrà che c'è una pagina in più rispetto a me.

Posso cominciare? Per dichiarazione di voto, ha detto che ho dieci minuti.

Per quanto riguarda la replica che non ho potuto fare, devo necessariamente condensare nella dichiarazione di voto qualcosa e quindi, devo dire che, è la dimostrazione plastica questa discussione che si è sviluppata questa mattina, di come sia stato fatto un vulnus, inferto un vulnus alla democrazia di questo Comune, l'altra volta, quando voi avete detto che mancavano i pareri dei revisori e i pareri dei dirigenti e io vi dissi che si tratta di una semplice presa d'atto, e quindi di un atto di censura, di un atto di indirizzo, chiamatelo come volete. Al di là del nome iuris, si trattava di una semplice censura nei confronti di un modo di comportarsi da parte dei dirigenti, da parte degli amministratori di Castellana Grotte, che davanti all'insorgenza di debiti pregressi, non vengono in Consiglio Comunale da diversi anni per il giusto, prescritto, cogente obbligo, obbligo di riconoscimenti di legittimità, ai sensi dell'art. 194 del TUEL. Questo avevamo detto l'altra volta. Oggi se ne vengono, amministratori e dirigenti, con dei pareri.

Però, il Sindaco dice, che ha pensato ad uno scherzo quando ha visto la seconda richiesta di convocazione, perché le cose erano le stesse dell'altra volta. Siete voi che siete in contraddizione. L'altra volta avete detto che mancavano i pareri, adesso, invece, formulate pareri su proposte che sono le stesse dell'altra volta. E avete dimenticato che l'altra volta mi affannai a spiegare che non c'era bisogno dei pareri, perché erano degli atti di indirizzo.

Quindi, mettetevi d'accordo con voi stessi. Mettetevi davanti allo specchio e rimproveratevi per le cose che avete detto l'altra volta, e che avete detto questa mattina.

Voglio anche, però, aggiungere qualcosa. E voglio dire che, il Sindaco non può dire: "a che servono queste prese d'atto?". Voi, occultando i debiti, tenendo sempre sottocoperchio il vaso di Pandora, che cosa avete fatto l'altra volta? Voi avete eluso o avete fatto nel corso degli anni, degli ultimi 3-4 anni, avete eluso i controlli del Consiglio Comunale, che sono previsti non solo dall'art. 194 del TUEL, ma anche dall'art. 42.

Voi avete eluso il controllo della Procura generale della corte dei conti, art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre nr 289/2002.

Voi avete eluso i controlli della Procura generale della corte dei conti che in un caso ha addirittura stigmatizzato il fatto che voi non mandavate più deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Voi avete eluso i controlli dell'organo di revisione, in parole povere, dei revisori dei conti, che è obbligo inderogabile previsto dall'art. 239 del TUEL.

Quindi, servono a qualche cosa i nostri atti di questa mattina. Servono per mettere il dito sulla piaga; su certi comportamenti amministrativi che hanno creato la situazione di dissesto nella quale versa il Comune di Castellana Grotte.

E quindi, a che servono queste prese d'atto? Servono sì, se abbiamo un Sindaco che parla di azioni virtuose.

Lui ha detto: abbiamo messo in essere delle procedure per evitare che ci siano i debiti fuori bilancio. E sapete quali sono le azioni virtuose? Cancellarli. Cancellarli. Non riconoscerli. Oppure, farli riconoscere di soppiatto dai dirigenti, con semplici determinazioni, in aperta violazione dell'art. 194 del TUEL, che attribuisce soltanto al Consiglio Comunale questo obbligo giuridico.

Quindi, c'è bisogno di queste prese d'atto. C'è bisogno di una discussione franca, franca. Una discussione nella quale emerga la verità. Perché siamo arrivati in questa situazione deficitaria.



Torno ancora stancamente sulla questione dei debiti fuori bilancio riconosciuti maldestramente, inopportuno, in maniera errata dal Commissario Prefettizio nel 2001. Tanto è vero, che ci fu una sentenza della Corte d'appello di Lecce, che riconobbe che il Comune non doveva pagare quelle somme che furono frettolosamente pagate per dimostrare che io avevo lasciato debiti nel 2001.

Ora, chiudiamo anche questa parentesi, che ritorna stancamente ogni volta, e lui ha parlato delle anticipazioni alle quali si faceva ricorso negli anni '90. E cita questa black-list del 1996, di cui ho ignorato sempre l'esistenza, e che ho appreso soltanto nell'ultimo o penultimo Consiglio Comunale e mi è stato rinfacciato anche oggi.

Io devo fare gli opportuni approfondimenti e badate, se le cose non stanno come voi avete detto, aspettatevi una querela. Sia ben chiaro. Aspettatevela. Prima questione.

Seconda questione. Negli anni '90, ricordate quali erano i tassi di interesse che si pagavano alle banche? Si viaggiava dal 15 al 20%. Si stava abbondantemente in doppia cifra.

Oggi, i tassi di interesse li conoscete quali sono. Sono ridicoli, rispetto a quelli degli anni '90.

Altra questione. Oggi per legge voi non pagate tassi di interesse sull'utilizzo dei fondi vincolati. Ieri, i fondi vincolati erano sacri. Cioè, non potevi utilizzare somme che stavano accantonate per opere pubbliche, per investimenti...

Consigliere Michele D'AMBROSIO

Voglio richiamare il Segretario Comunale. Segretario, lei è imparziale in quest'aula. Non può gesticolare, dissentire o assentire. Lei ascolti e basta.

Consigliere Rocco Vito LORETO

Consigliere Comunale supplente. Lo abbiamo già promosso Consigliere Comunale supplente. Non c'è bisogno. Non torniamo su queste cose. Ormai ce ne siamo fatti una ragione. Abbiamo il pensiero unico, che ha coinvolto anche non solo i dirigenti, anche il Segretario Comunale. Ne prendiamo atto. Ce ne faremo una ragione. Ce ne siamo fatti una ragione. Combatteremo anche contro il Segretario Generale Comunale. Non è un problema.

Segretario, continui a fare quello che sta facendo. Non si preoccupi, non ci scalfisce minimamente nella nostra graniticità.

PRESIDENTE

Consigliere, passa il tempo e poi mi condannate sul tempo.

Consigliere Rocco Vito LORETO

Sulla questione degli interessi, stavo dicendo, a parte l'entità del tasso di interesse nei due decenni, a parte quello, dovete anche considerare che sui fondi vincolati, per legge, adesso sull'utilizzo dei fondi vincolati per cose diverse per le quali erano stati stanziati questi fondi, quindi se ci sono somme in banca depositate per fare determinate opere pubbliche, ieri non si potevano toccare, oggi si toccano, oggi si toccano a zero interessi.

E capite la differenza che c'è fra il 1996 e il 2016? È una differenza enorme. Quindi, non siate ridicoli a porre queste questioni. Altrimenti snaturate il dibattito, lo spessore anche politico e giuridico del dibattito.

Ora, la dottoressa Capriulo è ferma al 2005. Capisco. Il dott. Sicuro è fermo al 2005, probabilmente qualche altro che sostiene giuridicamente la dott.ssa Capriulo e il dottor Sicuro dall'esterno è fermo al 2005. Vi dovete fare una ragione.



Voi state fermi alla deliberazione nr 2/2005 della Regione Sicilia, corte dei conti della Sicilia.

Voi state fermi alla deliberazione nr 9, per le transazioni, della corte dei conti della Sicilia. La prima è del 23.02.2005, la seconda è del 6.12.2005.

La stessa Regione Sicilia, la stessa corte dei conti della Sicilia, ha scritto infinite volte, in diverse altre decisioni, queste parole, ho aperto la prima che mi è capitata, il parere del 13.05.2015, nr 177 della Sicilia: "la competenza esclusiva del Consiglio Comunale nel riconoscimento del debito fuori bilancio è stata ribadita dalla deliberazione di questa sezione nr 55/2014, ove si è chiarito: «superando il precedente orientamento (sezioni riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva, delibera nr 2/2005 - quella del 23 febbraio di cui parlavo prima) la più recente giurisprudenza, da ultimo confronta la delibera nr 21/2013, nr 74/2013, nr 270/2011»" e si ferma qui, perché questa è del 2015, ma ce ne sono infinite altre, formatasi la recente giurisprudenza in materia, ha posto particolare attenzione sulla imprescindibile attività valutativa da parte dell'organo consiliare, il Consiglio Comunale, ascrivibile alla funzione di indirizzo e controllo politico amministrativo, che non ammette alcuna possibilità di interposizione. Nessun altro si deve mettere di traverso. Nessun altro deve prendere le carte che sono di esclusiva competenza del Consiglio Comunale e fare una determina e riconoscere un debito con una determina, sia pure in via d'urgenza, dice la corte dei conti della Sicilia, da parte di altri organi.

Nel quadro appena delineato, i responsabili dei servizi hanno l'obbligo di effettuare periodiche ricognizioni, art. 193 del TUEL, ai fini di un controllo concomitante e costante della situazione gestionale, teso alla tempestiva segnalazione delle passività all'organo consiliare.

Nello stesso senso, la sezione si è espressa con deliberazione nr 80/2015, ove si è sostenuto che... Eccetera.

Cioè, la stessa Sicilia che ha detto una cosa non fondata, con due deliberazioni la nr 2 e la nr 9/2005, negli anni successivi ripetute volte ha detto: superando...

PRESIDENTE

Consigliere, un altro minuto.

Consigliere Rocco Vito LORETO

Superando la mia precedente pronuncia del 2005, oggi le cose io le vedo così, come le vede tutta la corte dei conti e tutte le Sezioni Regionali della corte dei conti di Italia.

Ora, voi del parere di oggi, un parere osceno! Un parere osceno, continuate a scopiazzare, riportando pedissequamente frasi che stanno nella deliberazione nr 2/2005 della Regione Sicilia, che la stessa Regione siciliana ha contraddetto e ha detto: non è più come ho detto nel 2005, è così. Cioè, come vi sto dicendo da diverse e diverse occasioni.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere.

Consigliere Rocco Vito LORETO

Non mi fa finire? Non mi fa dire manco, che voterò a favore del punto...

PRESIDENTE

Dieci minuti. Da cinque a dieci. Da dieci a tredici.



Consigliere Rocco Vito LORETO

Chiudo. Non voglio regali. Chiudo.

PRESIDENTE

Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego Consigliere Rubino.

Consigliere Leonardo RUBINO

Brevemente. Perché siamo tornati in Consiglio Comunale? Abbiamo raccolto un suggerimento del Sindaco, nell'altra seduta. Ecco perché avevo chiesto la stenotipia, quando ci disse, se non ero, o se non ho capito male: "ma come avete formulato la proposta, altra cosa sarebbe se alla fine se nella proposta c'è determinazione". È vero? Ho capito bene?

E noi così abbiamo fatto. Abbiamo riproposto la questione, perché ritenevamo di sollevare certe questioni, mettendo determinazioni. E cioè, per evidenziare al Consiglio, qualcosa che non era avvenuto e quindi proponevamo delle determinazioni sul da farsi, prendendo atto di quello che era avvenuto.

Anche l'altra volta, forse sarebbe stato da chiarire già l'altra volta, in buona parte le proposte di deliberare e i debiti fuori bilancio a cui si riferiscono, non sono i debiti fuori bilancio che saranno inseriti nell'elenco formulato a seguito dell'avvio della procedura di riequilibrio. Quelli sono altri debiti.

Questi debiti non rientreranno in quello. Questi che noi vi abbiamo segnalato ed evidenziato a mo di campione, sono debiti che non faranno parte del nuovo elenco, ma sono debiti che erano rimasti sottocoperta e sarebbero comunque rimasti occultati e sottocoperta. Perché in gran parte, salvo qualche caso, si tratta di debiti per i quali c'è stato già il pagamento, almeno a livello contabile la procedura si è definita. Ma non si è conclusa, perché manca un anello e un passaggio in quei provvedimenti. E cioè, il passaggio al Consiglio Comunale e il successivo inoltro alla corte dei conti.

È questo che noi riponiamo alla vostra attenzione. È chiaro, questi debiti che sono elencati in queste proposte di atti deliberativi, non faranno parte, tra l'altro, colgo l'occasione per sapere se la ricognizione richiesta ai dirigenti nei 15 giorni è stata completata e se è disponibile, se sono stati acquisiti gli elenchi ed è stato formato il cosiddetto libro della Genesi sulla formazione dei debiti, perché si disse già l'altra volta. Un libro della Genesi dei debiti, scherzavamo con il Consigliere Walter Rochira. Perché è giusto.

Non è tanto dire è cento, ma è giusto che si sappia come è nato e come sia cresciuto, come è nato, come si è sviluppato e a quale condizione è pervenuto o ha fatto pervenire il bilancio.

Ecco perché la nostra insistenza nel riproporre. Perché si tratta di questioni che non erano state, Segretario, in precedenza sollevate quando si è discusso del rendiconto 2014, non erano state già inviate alla Corte dei conti, erano tutta una serie di vicende, di atti amministrativi, che erano rimasti occultati e che era giusto porre l'attenzione.

Poi vedremo, quando passeremo ad altri, faremo alcuni specifici esempi, e che non erano stati sottoposti, come la procedura richiede, al Consiglio Comunale. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego Consigliere Rochira.

Consigliere Walter ROCHIRA

Grazie Presidente. È chiara la volontà di questa maggioranza di non sottrarsi al confronto. Nello scorso Consiglio Comunale, in riferimento alle proposte presentate dall'opposizione, pur non essendoci i pareri dei revisori dei conti, pareri obbligatori e necessari, credo, Segretario erano necessari ed obbligatori quei



pareri, giusto? Consigliere supplente.

Quindi, in quel caso la discussione non poteva proprio avvenire. Ma, nonostante ciò, nonostante questo, siamo andati avanti nella discussione.

Ovviamente, non ci siamo sottratti alla discussione allora, non lo facciamo oggi e non ci sottraiamo all'operazione verità di cui più volte parla il Senatore Loreto; operazione verità che riguarda non solo la massa debitoria, ma, come diceva il Consigliere Rubino, soprattutto la Genesi del debito, che aiuta e comunque impedisce un rimpallo di eventuali responsabilità.

E questo dovrebbe aiutare tutti, maggioranza e opposizione, per individuare, come diceva il Consigliere Perrone, la giusta strada per un risultato utile alla cittadinanza.

Ovviamente, qui ci troviamo di fronte ad una presa d'atto, ad una trasmissione di atti che ovviamente non sono di competenza del Consiglio Comunale; ovviamente, di questo chiedo lumi al Segretario Comunale, ma c'è il parere dei revisori dei conti, che è organo terzo rispetto a questo Consiglio, a questa maggioranza.

Il controllo consiliare ovviamente si esplicita ed è svolto in sede di approvazione del bilancio e di conto consuntivo e in tutti quegli atti in cui il Consiglio è chiamato a decidere, non certo oggi, in questa occasione, dove si parla di presa d'atto e di trasmissione.

Credo, che l'organo preposto al controllo e all'eventuale accertamento di eventuali illeciti sia alla corte dei conti che è l'organo preposto, a cui ogni cittadino dovrebbe e potrebbe rivolgersi.

Alla luce di queste considerazioni, credo che la proposta dell'opposizione, le proposte dell'opposizione, non siano accoglibili. Grazie Presidente.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, possiamo procedere al voto.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione, per alzata di mano, il punto nr 1 all'ordine del giorno in trattazione.

PRESIDENTE

Il punto nr 1 all'ordine del giorno viene respinto con 9 voti contrari e 5 voti favorevoli.

Passiamo al punto nr 2 all'ordine del giorno.

spese effettivamente sostenute che costituiscono un arricchimento patrimoniale per l'ente. In questo senso, costituiscono spese riconoscibili il costo del personale, i costi di funzionamento di mezzi utilizzati, le spese di cancelleria ecc., in ogni caso documentabili e documentate o, comunque, ammissibili per presunzione di cui l'ufficio istruttore dovrà dare conto nella predisposizione della proposta di deliberazione su cui dovrà apporre il parere di regolarità tecnica, eventualmente avvalendosi di un consulente nel caso si tratti di spese di cui non ha competenza a valutare (ad es. commercialista, consulente del lavoro ecc.). Quanto alla somma non riconosciuta l'impresa o il professionista potranno agire verso il dipendente o amministratore che ha ordinato la spesa.

L'arricchimento va stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi, sulla base delle indicazioni e delle rilevazioni del mercato o dei prezziari e tariffe approvati da enti pubblici, a ciò deputati, o dagli ordini professionali.

Non sono normalmente riconoscibili gli oneri per interessi, spese giudiziali, rivalutazione monetaria ed in generale i maggiori esborsi conseguenti a ritardato pagamento di forniture in quanto nessuna utilità e arricchimento consegue all'ente, rappresentando questi un ingiustificato danno patrimoniale del quale devono rispondere coloro che con il loro comportamento lo hanno determinato.

Pertanto, al fine del riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e) TUEL d.lgs. n. 267/00 non potranno essere sottoposte al Consiglio comunale, mediante iscrizione all'o.d.g. da parte del Presidente del Consiglio comunale, proposte di deliberazione qualora i responsabili dei servizi competenti per materia non abbiano istruito le proposte stesse nel rispetto di quanto sopra stabilito, consentendo all'organo consiliare di approvare la proposta o di respingerla motivatamente.

3. Le deliberazioni di riconoscimento di debiti fuori bilancio adottate dal Consiglio comunale vengono inviate alla procura contabile della Corte dei conti da parte del Servizio finanziario.

Art. 35 - Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio

1. Il processo di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio è inserito contabilmente e gestionalmente nel procedimento di formazione dell'assestamento generale di bilancio.
2. Le proposte di assestamento generale di bilancio sono elaborate, sulla base delle risultanze comunicate dai responsabili dei servizi nello svolgersi del processo di cui al primo comma, entro il 31 ottobre di ogni anno.
3. La variazione di assestamento generale è deliberata dal Consiglio entro il 30 novembre di ciascun anno e attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita compreso il fondo di riserva al fine di assicurare il pareggio di bilancio.

CAPO VI - AZIONI MODIFICATIVE DELLA PROGRAMMAZIONE E VARIAZIONI DI BILANCIO

Art. 36 - Modifiche alla programmazione

1. Nel corso dell'esercizio finanziario può presentarsi la necessità di far luogo all'aggiornamento dei programmi e/o progetti contenuti nella relazione previsionale e programmatica che possono riguardare:
 - il contenuto dei programmi e dei progetti;
 - i budget di entrata e di spesa dei programmi e/o progetti.
2. Le modifiche devono essere deliberate indicando i motivi che le rendono necessarie anche in riferimento al principio della coerenza interna ed esterna del sistema di bilancio.
3. La coerenza deve assicurare un nesso logico e conseguente tra la programmazione strategica, di indirizzo triennale ed annuale, operativa e gli atti di gestione.

Art. 37 - Aggiornamenti del programma delle opere pubbliche e del piano investimenti

1. Il piano degli investimenti e il programma delle opere pubbliche sono aggiornati in coerenza con le modifiche approvate agli indirizzi e ai contenuti della programmazione.
2. L'aggiornamento riguarda in particolare:
 - a) l'elenco annuale delle opere pubbliche con le relative priorità;

IL PRESIDENTE

F.to NARDULLI Carlo

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DE BONIS dr. Paolo Giovanni

SI DICHIARA che la presente copia è conforme all'originale depositata agli atti di questo Comune.



IL SEGRETARIO GENERALE

DE BONIS dr. Paolo Giovanni

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 L. 18/8/01 n. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 24/03/2016 e vi resterà per **15** giorni consecutivi fino al 04/04/2016.

(Prot. n. _____ del __/__/2016).

IL MESSO COM.LE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DE BONIS dr. Paolo Giovanni

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

- ☐ - RESA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

IL SEGRETARIO GENERALE
DE BONIS dr. Paolo Giovanni

- ☐ - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio
- ☐ - Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico
- ☐ - Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del

IL SEGRETARIO GENERALE
DE BONIS dr. Paolo Giovanni

